

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

752^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 1-56

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 183-216

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2
DISEGNI DI LEGGE	
Seguito della discussione:	
(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (Relazione orale):	
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	2, 5, 34 e passim
DONATI (Verdi-Un)	3, 19
BEDIN (Mar-DL-U)	4, 30
ASCIUTTI (FI), relatore	4, 17, 19 e passim
CORTIANA (Verdi-Un)	5, 6, 7 e passim
MARINO (Misto-Com)	12, 27
MALAN (FI)	15
PAGANO (DS-U)	15, 16
BRUTTI Paolo (DS-U)	17, 20
MENARDI (AN)	19
GUBERT (UDC)	20, 31
PASQUINI (DS-U)	26
RIFAMONTI (Verdi-Un)	27
COMPAGNA (UDC)	28, 40
MODICA (DS-U)	28
D'AMICO (Mar-DL-U)	28
ROLLANDIN (Aut)	29
SALERNO (AN)	Pag. 30
IOVENE (DS-U)	30
TOFANI (AN)	31
TOMASSINI (FI)	31
MASCIONI (DS-U)	31, 32
DANZI (UDC)	32
AGONI (LP)	32
BATTAGLIA Antonio (AN)	32
MORO (LP)	34, 51
GABURRO (UDC)	38
AZZOLLINI (FI)	43, 44, 45
VILLONE (DS-U)	46
MANZIONE (Mar-DL-U)	46
TIRELLI (LP)	47, 48, 52 e passim
MONTAGNINO (Mar-DL-U)	55
Verifiche del numero legale	5, 6, 7 e passim
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	9, 13, 40 e passim
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	22, 52
ALLEGATO A	
DISEGNO DI LEGGE N. 3276:	
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	57
Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7:	
Articolo 6 ed emendamenti	57
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6	65
Articolo 7, allegati ed emendamenti	85
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7	123

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-
TE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . .** *Pag.* 183**GRUPPI PARLAMENTARI**

Denominazione di componente 193

MOZIONI E INTERROGAZIONIAnnunzio *Pag.* 56

Apposizione di nuove firme a mozioni 193

Interrogazioni 193

ERRATA CORRIGE 216

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (*Relazione orale*)

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiede una breve sospensione della seduta per consentire alla Commissione bilancio di completare l'esame dei restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Dispone la sospensione della seduta fino alle ore 10,15.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 10,15.

PRESIDENTE. Sospende nuovamente la seduta fino alle ore 11,15.

La seduta, sospesa alle ore 10,16, è ripresa alle ore 11,15.

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Ricorda inoltre che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e che sono stati accantonati alcuni emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 5. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.102 e 6.0.104 e parere condizionato sugli emendamenti 6.0.3/3 e 6.0.100.

DONATI (*Verdi-Un*). Gli emendamenti all'articolo 6 esprimono la contrarietà all'ipotesi di un ampliamento eccessivo dei poteri attribuiti, quale stazione appaltante, al commissario per le opere strategiche dalla legge cosiddetta «sblocca-cantieri». Sottolinea altresì la pericolosità dell'emendamento 6.0.3 della Commissione che individua un doppio regime per la risoluzione delle controversie in materia di contratti pubblici, affiancando alla commissione arbitrale un sistema di accordi discrezionali tra le parti. Questa ipotesi, che elimina un meccanismo trasparente a favore di accordi privi di regole, è stato criticato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Gli emendamenti 6.201 e 6.205 restituiscono agli enti locali un ruolo per quanto riguarda la realizzazione di opere che hanno un forte impatto sui loro territori.

ASCIUTTI, *relatore*. Ritira gli emendamenti 6.22 e 6.0.102 (testo 2). Segnalata la necessità di una correzione all'emendamento 6.0.101, a sua firma (*v. Allegato A*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.12, 6.14, 6.20, 6.21, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.130. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6.0.3 e 6.0.103, a condizione che agli stessi vengono apportate delle modifiche. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore e modifica di conseguenza l'emendamento 6.0.103. (v. *Allegato A*).

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.11 (identico agli emendamenti 6.9, 6.200 e 6.201) e 6.8. (Proteste dai banchi del centrosinistra sulla regolarità delle operazioni di verifica).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 6.7, 6.6 e 6.13. Con la votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore, sono respinti gli emendamenti 6.202, 6.203 e 6.204, tra loro identici. Vengono altresì respinti gli emendamenti 6.10 (identico agli emendamenti 6.205 e 6.206) e 6.15 e vengono approvati gli emendamenti 6.12 e 6.14, tra loro identici. (Proteste dai banchi del centrosinistra sulla regolarità delle operazioni di verifica).

MARINO (*Misto-Com*). Precisa che gli emendamenti all'articolo 6 del senatore Muzio recano anche la sua firma e quella del senatore Pagliarulo.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 6.207 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 6.17) e 6.18, mentre approva gli emendamenti 6.21 e 6.0.1. Con votazione nominale elettronica chiesta dallo stesso senatore viene approvato l'emendamento 6.20. Risultano infine respinti gli emendamenti 6.19, 6.210, 6.211 e 6.212, tra loro identici. (Proteste dai banchi del centrosinistra sulla regolarità delle operazioni di verifica).

CORTIANA (*Verdi-Un*). Sollecita ancora una volta la Presidenza ad una maggiore attenzione circa la regolarità delle operazioni di voto e di verifica del numero legale.

MALAN (*FI*). Invita a sua volta la Presidenza a compiere analoghe verifiche sui banchi del centrosinistra, dove numerose tessere, pur non partecipando al voto, vengono mantenute inserite nel dispositivo nonostante

l'assenza del corrispondente senatore, ai fini del riconoscimento della dia-
ria. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

PAGANO (DS-U). Le tessere citate dal senatore Malan, che dovrebbero essere in ogni caso tolte, non incidono sul dato politico della sussistenza del numero legale, ma su aspetti di ordine amministrativo. (*Commenti ironici dai banchi del centrodestra. Repliche dai banchi del centrosinistra*). Qualora fosse necessario, è disposta a leggere i tabulati da cui risultano i voti di alcuni senatori della maggioranza assenti. (*Commenti dai banchi del centrodestra. Repliche dai banchi del centrosinistra*).

CORTIANA (Verdi-Un). Chiedendo la verifica del numero legale sull'emendamento 6.0.2, sottolinea che il voto per un senatore assente costituisce una violazione tanto dal punto di vista amministrativo quanto da quello della regolarità delle operazioni di voto e di verifica.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 6.0.2 è approvato.

PRESIDENTE. Invita i presentatori dell'emendamento 6.0.3/3 a pronunciarsi sulla condizione posta dalla Commissione bilancio.

BRUTTI Paolo (DS-U). Il rilievo della Commissione bilancio incide anche sul contenuto dell'emendamento 6.0.3 in quanto evidenzia l'aumento del costo degli arbitrati, ma non sembra sia stato recepito dalla Commissione.

ASCIUTTI, *relatore*. Conferma il parere contrario sull'emendamento.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento 6.0.3 sarà posto ai voti corretto nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 6.0.3/3 si intende ritirato.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-U), sono respinte, gli emendamenti 6.0.3/1 e 6.0.3/2.

ASCIUTTI, *relatore*. Modifica l'emendamento 6.0.3 nel senso indicato nel corso dell'espressione del parere, accogliendo le integrazioni della Commissione bilancio (*v. Allegato A*).

MENARDI (AN). Dichiaro il voto contrario sull'emendamento 6.0.3 (testo 2) in quanto la norma destinata alla definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti rappresenta un inaccettabile colpo di spugna della più recente normativa in materia di lavori pubblici. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Cortiana, Modica e Paolo Brutti*).

DONATI (*Verdi-Un*). Invita a votare contro l'emendamento 6.0.3 (testo 2) stigmatizzando, analogamente a quanto fatto anche dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la modalità scelta per risolvere le controversie pendenti in materia di opere pubbliche. È preferibile rinviare la soluzione ad altra sede legislativa onde valutarla opportunamente.

GUBERT (*UDC*). Dichiaro il voto contrario sull'emendamento in considerazione, in particolare, della norma che fa salvi i lodi già pronunciati e le procedure compiute in modo difforme dalla previgente normativa.

ASCIUTTI, *relatore*. Ritira l'emendamento 6.0.3 (testo 2). (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, AN e LP e del senatore Gubert*). Ritira altresì l'emendamento 6.0.102 (testo 2)

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Ritira l'emendamento 6.0.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11 e 6.0.104 sono improcedibili.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 6.0.5 e 6.0.8. Sono altresì respinti gli emendamenti 6.0.6 e 6.0.9. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA, è respinto l'emendamento 6.0.12. Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA sono approvati gli emendamenti 6.0.101 (testo 2), 6.0.130 e 6.0.103 (testo 2). È inoltre approvato l'emendamento 6.0.14.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 nonché sulle restanti proposte emendative precedentemente accantonate (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 7.201, 7.7, 7.16, 7.0.11, 7.0.216, 7.222, 7.224, 7.0.247, 7.0.253, 7.0.205, 7.0.600 (testo 2), 7.0.221, 7.0.220, 7.0.222, 7.0.223, 7.0.224, 7.0.236, 7.0.237, 7.0.239, 7.0.240, 7.0.242, 7.0.243, 7.0.244, 7.0.81, 7.0.208, 7.0.208a, 7.0.210, 7.0.211, 7.0.212, 7.0.217, 7.0.219, 7.0.248, 7.0.249, 7.0.250, 7.0.251, 7.0.252, 7.0.262, 7.0.263, 7.0.269 e parere contrario condizionato sugli emendamenti 7.0.10, 7.0.200, 7.0.201, 7.0.202 e 7.0.256.

PASQUINI (*DS-U*). Gli emendamenti presentati sono indirizzati a modificare la norma che dispone il forte aumento del prelievo fiscale soprattutto sulla proprietà intellettuale e industriale. Ciò determinerà una riduzione degli investimenti per l'innovazione, che appare in forte contrasto con quell'aumento della competitività auspicato dal Governo Berlusconi.

Si propone in alternativa una tassazione delle rendite finanziarie eliminando il regime fiscale agevolato che le ha finora privilegiate. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Mentre da un lato il Governo Berlusconi vanta una presunta riduzione delle tasse, dall'altro, come avviene con la disposizione in esame, procede ad un rilevante aumento dell'imposizione fiscale. Gli emendamenti pertanto sono volti a limitare i danni evitando l'aumento delle tasse sull'acquisto della prima casa e sui brevetti.

MARINO (*Misto-Com*). Illustra gli emendamenti soffermandosi in particolare sul 7.0.255 (testo 2), che invita i senatori a sottoscrivere in quanto ripropone il testo del disegno di legge sui finanziamenti per le celebrazioni del 60° anniversario della Resistenza nella formulazione approvata dalla Commissione, e sul 7.0.256, che propone un riconoscimento di alto valore morale per i cittadini deportati e internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale. (*Applausi del senatore Flammia*).

COMPAGNA (*UDC*). L'emendamento 7.16 propone una mera correzione formale, ma di valore istituzionale ai fini della tutela della *privacy*, di una norma della finanziaria.

MODICA (*DS-U*). Anche a nome dei senatori Cortiana e Pizzinato sottoscrive l'emendamento 7.0.255 (testo 2).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Nonostante il parziale tentativo di porre rimedio ad una norma palesemente incostituzionale della finanziaria – quella che disponeva l'aumento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione attraverso un decreto ministeriale – esprime forte contrarietà in ordine alla nuova imposizione fiscale in quanto, oltre a favorire ancora una volta i ceti abbienti, penalizza fortemente la competitività, come appare evidente dalle imposte sulle transazioni, sui brevetti e sui libri e registri contabili delle imprese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ROLLANDIN (*Aut*). L'emendamento 7.0.207 è teso a porre rimedio ad una difformità di trattamento inerente gli agenti immobiliari rispetto ai privati in caso di affitto di un appartamento.

SALERNO (*AN*). Riformula l'emendamento 7.0.81. (*v. Allegato A*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Segnala gli emendamenti a favore dei Comuni, in particolare di quelli piccoli. Sottoscrive gli emendamenti 7.0.255 (testo 2) e 7.0.256.

IOVENE (*DS-U*). Illustra gli emendamenti volti a dare la possibilità ai Comuni di proseguire nella sperimentazione del reddito minimo di in-

serimento fino all'esaurimento dei fondi che erano a quello scopo destinati. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 7.0.218 propone una proroga delle agevolazioni fiscali per il riordino delle IPAB.

TOFANI (*AN*). Propone al relatore di modificare l'emendamento 7.0.30.

TOMASSINI (*FI*). Condivide le modifiche proposte che intervengono su alcuni punti particolarmente iniqui.

MASCIONI (*DS-U*). Pur associandosi alle proposte di modifica sarebbe preferibile un ritiro dell'emendamento 7.0.30 che riveste un ingiustificabile carattere punitivo nei confronti dei farmacisti per i ritardi nella trasmissione di dati.

DANZI (*UDC*). Condivide le osservazioni del senatore Tofani sulla portata negativa dell'emendamento 7.0.30 per la categoria dei farmacisti.

AGONI (*LP*). Anche a nome dei senatori Boldi e Peruzzotti, sottoscrive l'emendamento 7.0.259.

BATTAGLIA Antonio (*AN*). Sottoscrive l'emendamento 7.0.30.

ASCIUTTI, *relatore*. Ritira gli emendamenti 7.0.8, 7.0.220, 7.0.269, 7.0.272 e 7.0.600 (testo 2) e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.201, 7.7, 7.16, 7.0.205 e 7.0.80. E' favorevole agli emendamenti 7.1, 7.2, 7.18, 7.20, 7.0.10 (identico al 7.0.200), 7.0.23 (identico al 7.0.3), 7.0.20, 7.0.203 (chiedendo altresì ai presentatori di aggiungere la rubrica «Aggiornamento delle schede consolari»), 7.0.204, 7.0.21, 7.0.12, 7.0.130, 7.0.150/4, 7.0.150, 7.0.16, 7.0.170, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.22/1, 7.0.22, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.29 (testo 2), 7.0.30 (modificando la lettera *b*) e sopprimendo la lettera *c*) del comma 1), 7.0.255 (testo 2), 7.0.259, 7.0.266 7.0.270a (modificando il comma 2) e 7.0.271. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 7.0.270, 7.0.201, 7.0.202 e 7.0.81, di cui si annunciano nuove formulazioni che necessitano di ulteriori pareri della Commissione bilancio. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nel concordare con il parere del relatore, ritira l'emendamento 7.0.221 e fa presente che l'emendamento 7.0.255 (testo 2) riproduce un disegno di legge già approvato in Commissione e in attesa di calendarizzazione per l'Assemblea.

MORO (*LP*). Ritira l'emendamento 7.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.201 è improcedibile.

Il Senato, con successive votazioni, approva l'emendamento 7.1 e respinge gli emendamenti 7.5, 7.6 (identico al 7.200), 7.204, 7.205, 7.206 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 7.207), 7.208, 7.209 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 7.210), 7.211 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 7.212), 7.213, 7.214, 7.216 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 7.217) e 7.220. Previa distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), è altresì approvato l'emendamento 7.2 e sono respinti gli emendamenti 7.202 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 7.203), 7.215, 7.218 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 7.219), 7.221 e 7.223.

GABURRO (UDC). Ritira l'emendamento 7.7.

COMPAGNA (UDC). Ritira l'emendamento 7.16.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.222 e 7.224 sono improcedibili.

CORTIANA (Verdi-Un). Nel dichiarare il voto favorevole su entrambi, chiede la votazione con procedimento elettronico degli emendamenti 7.18 e 7.20.

Con successive votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli emendamenti 7.18 e 7.20. E' quindi approvato l'emendamento 7.0.10, con conseguente assorbimento del 7.0.200.

ASCIUTTI, *relatore*. Propone di modificare l'emendamento 7.0.270 con la specificazione, nella rubrica e nel comma 1, che si tratta di personale delle Ferrovie dello Stato in quiescenza.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole a tale riformulazione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), approva l'emendamento 7.0.270 (testo 2) (con conseguente assorbimento del 7.0.201 e del 7.0.202).

AZZOLLINI (FI). La riformulazione proposta dal relatore comporta rilevanti conseguenze di ordine finanziario e pertanto è obbligatorio un ulteriore parere della Commissione bilancio. (Applausi dai Gruppi LP e AN e del senatore Vizzini).

ASCIUTTI, *relatore*. Concorda con il Presidente della 5^a Commissione e ritira la proposta di riformulazione dell'emendamento 7.0.270.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Poiché l'emendamento è stato già posto in votazione e approvato in un nuovo testo, chiede un chiarimento alla Presidenza. (*Commenti dei senatori Morando e Azzolini*).

PRESIDENTE. Premesso che sarebbe opportuno evitare interventi o addirittura proposte di modifica di emendamenti già posti in votazione o in procinto di esserlo, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del Regolamento, annulla la votazione dell'emendamento 7.0.270 e ne dispone l'immediata rinnovazione.

Il Senato approva l'emendamento 7.0.270, identico al 7.0.201(testo 2) e al 7.0.202 (testo 2).

VILLONE (*DS-U*). Dissente dalla procedura seguita ed in ogni caso non potrà costituire precedente la rinnovazione della votazione su un testo difforme.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il relatore ha in un primo momento chiesto di aggiungere le parole «in quiescenza» solo nella rubrica e successivamente, su impulso di esponenti del Governo, le ha inserite anche nel testo dell'emendamento; su questo nuovo testo si è svolta una votazione che non può essere definita irregolare solo perché il presidente Azzolini ha successivamente evidenziato la difformità rispetto al testo su cui la Commissione bilancio aveva espresso il parere. In ogni caso questa procedura non può assolutamente costituire un precedente.

ASCIUTTI, *relatore*. Si assume la responsabilità di non aver chiesto l'ulteriore parere della Commissione bilancio a seguito di una modifica che avrebbe comportato maggiori oneri.

PRESIDENTE. Sotto il profilo politico va rilevato che l'emendamento riscuote un vasto consenso nell'Assemblea; sotto il profilo procedurale, nel corso della votazione si è determinato un fraintendimento, di cui il relatore ha lealmente assunto la responsabilità, in quanto è stato posto in votazione un testo su cui la Commissione bilancio non aveva espresso il parere. Per questo motivo la Presidenza ha ritenuto di dover immediatamente reiterare la votazione; il fraintendimento deriva soltanto dall'equivoco interpretativo sul parere della Commissione bilancio, motivo per cui la procedura seguita non può costituire un precedente.

TIRELLI (*LP*). Chiede se l'Aula abbia votato in assenza di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. La prima votazione si è effettuata nel presupposto di un'errata interpretazione del parere della Commissione bilancio, che è stata successivamente evidenziata dal presidente Azzollini, il che ha indotto la Presidenza a disporre la rinnovazione del voto.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Apprezzando la modalità con cui la Presidenza ha risolto l'*impasse* procedurale, chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 7.0.23.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva l'emendamento 7.0.23, sostanzialmente identico al 7.0.3. Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 7.0.20/1 e approva il 7.0.20. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), il Senato approva gli emendamenti 7.0.203 (testo corretto) e 7.0.21. È inoltre approvato l'emendamento 7.0.204.

MORO (*LP*). Ritira l'emendamento 7.0.205, mentre mantiene il 7.0.206 che si propone di evitare posizioni dominanti nel settore della riscossione delle scommesse.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 7.0.206. È inoltre respinto l'emendamento 7.0.207.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.8 è stato ritirato.

TIRELLI (*LP*). Ritira l'emendamento 7.0.80 e sottoscrive l'analogo 7.0.81 (testo 2) del senatore Salerno.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.0.81 (testo 2) (*v. Allegato A*). Gli emendamenti 7.0.208 e 7.0.208a sono improcedibili, mentre gli emendamenti 7.0.11 e 7.0.10a si intendono ritirati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 7.0.210, identico agli emendamenti 7.0.211 e 7.0.212. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CORTIANA, è respinto l'emendamento 7.0.213, identico al 7.0.214. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA, il Senato respinge l'emendamento 7.0.9. Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 7.0.12 e 7.0.130 e respinge gli emendamenti 7.0.150/1 e 7.0.150/3 (con preclusione del 7.0.215).

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 7.0.150/2.

Il Senato approva l'emendamento 7.0.150/4. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CORTIANA (Verdi-Un), è approvato l'emendamento 7.0.150 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi notizia delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,31.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

BATTAGLIA Antonio, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Antonione, Baldini, Barelli, Bettamio, Bosi, Collino, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Eufemi, Mantica, Ognibene, Passigli, Pastore, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per attività di rappresentanza del Senato; Moro e Manieri, per presiedere una commissione di concorso; Bonavita, Castellani e Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Bergamo, Marano, Michelini e Morra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Nessa e Occhetto, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Baio Dossi e Bianconi, per partecipare ai lavori di una commissione internazionale; Amato, per partecipare ad un incontro internazionale; Del Pennino, D'Ippolito, Pagano, Palombo e Pellicini, per partecipare ad una conferenza internazionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3276.

Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario Ventucci. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vengo ora dalla Commissione bilancio, che credo stia esaminando gli ultimi emendamenti relativi all'articolo 7. Pertanto, anche a nome della 5^a Commissione, le chiedo di sospendere la seduta per mezz'ora, cioè per il tempo necessario affinché la Commissione possa formulare i propri pareri.

PRESIDENTE. Sottosegretario Ventucci, poiché temo che mezz'ora non sia sufficiente, sospendo la seduta fino alle ore 10,15, augurandomi vivamente che, a quel punto, la 5^a Commissione abbia terminato i propri lavori e trasmetta tutti i pareri, in modo che possiamo continuare il nostro esame.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 10,15).

Riprendiamo la seduta.

Colleghi, il mio auspicio che la 5^a Commissione permanente terminasse i propri lavori nei tempi richiesti non è stato soddisfatto: devono ancora essere formulati i pareri relativi agli ultimi articoli del decreto-legge per essere resi noti alla Presidenza. A tale scopo è necessario ancora di un po' di tempo.

Sospendo, pertanto, la seduta fino alle ore 11,15.

(La seduta, sospesa alle ore 10,16, è ripresa alle ore 11,15).

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta è ripresa.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e che sono stati accantonati alcuni emendamenti agli articoli 1, 3 e 5.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo per illustrare due emendamenti. Stiamo parlando dell'articolo 6, intitolato «Commissari straordinari per le opere strategiche», con il quale si riformano le attribuzioni dei commissari della cosiddetta legge sblocca-cantieri.

Ebbene, l'emendamento 6.19 propone di sopprimere la parte dell'articolo 6 in cui si prevede che il commissario straordinario possa fungere da stazione appaltante in tutto il ciclo di progettazione e realizzazione. L'attuale norma prevede soltanto la possibilità di intervenire nella fase di progettazione, per evitare quei vincoli o quei problemi di progetto che possano essere insorti; prevedere anche le funzioni di stazione appaltante nelle mani di un'unica figura ci sembra un eccesso di concentrazione, un abuso che si può prestare a troppa discrezionalità.

Il secondo argomento che voglio introdurre riguarda un emendamento, il 6.0.3, che a sorpresa la Commissione ha approvato e che quindi adesso è al nostro esame. Ho presentato subemendamenti volti, in qualche modo, a non far approvare questo testo. Stiamo parlando della camera arbitrale e chiederei un po' di attenzione ai colleghi perché il tema è veramente delicato.

Innanzitutto sono sorpresa che sia stato dichiarato ammissibile questo emendamento, che riforma completamente l'istituto della camera arbitrale, che disciplina in modo trasparente le controversie nei contratti pubblici, inclusi quelli di concessione, con un sistema di regole. Con l'emendamento 6.0.3 si spazza via questo sistema e si introduce un meccanismo di accordo tra le parti che non solo si presterà a margini di ampia discrezionalità, ma che sicuramente produrrà un incremento delle spese a carico della pubblica amministrazione.

Voglio ricordare ai colleghi che su questo emendamento, approvato – ripeto – a sorpresa in Commissione ed estraneo alla normativa di cui stiamo parlando, si è espressa negativamente l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che ha richiesto un lavoro serio e accurato che in questo testo non si riscontra.

La cosa più grave è che si torna al *Far West* delle controversie, perché diventa facoltativo l'uso della camera arbitrale e si istituisce un doppio regime; voglio ricordare che in passato purtroppo le inchieste della magistratura, a partire da Tangentopoli, avevano identificato nelle controversie e negli accordi un elemento assai negativo, giacché venivano pagate tangenti ad arbitri e magistrati e a spese dello Stato si operavano veri e propri favoritismi (bastava mettersi d'accordo) nei confronti delle imprese private. Tutto questo era stato spazzato via dalla legge Merloni, mentre con l'emendamento 6.0.3 si torna a un doppio regime che di fatto si traduce nella possibilità di eliminare l'uso di un sistema trasparente e regolamentato di utilizzo della camera arbitrale per tornare agli accordi pubblico-privato fatti senza regole.

Pertanto, chiedo di non approvare quel testo, sollecitando in proposito grande cautela ed attenzione. Credo che di tale argomento dovrebbe occuparsi la Commissione competente; d'altronde anche l'Autorità di vigilanza nominata recentemente dal Governo (quindi assolutamente non ascrivibile a precedenti Governi) ha espresso un giudizio molto severo sul testo approvato in Commissione.

Per tale ragione, mi auguro che vi sia una riflessione seria all'interno di quest'Aula, che respinga l'emendamento della Commissione; poi, all'interno della Commissione competente, faremo una riflessione seria su come eventualmente correggere le norme in questione, che non possono però essere spazzate via con un colpo di mano, introducendo una diversa normativa all'interno di un decreto-legge completamente estraneo alla materia.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati tendono a restituire un minimo di protagonismo agli enti locali relativamente ad opere che generalmente hanno un grande impatto sull'assetto dei territori e che in genere sono appaltate dalle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ASCIUTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.11, 6.9, 6.200, 6.201, 6.8, 6.7, 6.6, 6.202, 6.203, 6.204, 6.10, 6.205, 6.206 e 6.13.

Ritiro l'emendamento 6.22.

Sull'emendamento 6.12, presentato dalla Commissione, e sull'identico emendamento 6.14, esprimo parere favorevole.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 6.15, 6.207, 6.208, 6.209, 6.17, 6.18, 6.19, 6.210, 6.211, 6.212, 6.0.3/3, 6.0.3/1 e 6.0.3/2; il parere è invece favorevole sugli emendamenti 6.20, 6.21, 6.0.1 e 6.0.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.3, propongo una piccola correzione: al comma 3, alla quarta riga, aggiungere, dopo le parole «previsto dal», le altre «regolamento di cui al». Propongo inoltre al comma 4, prima riga, di aggiungere, dopo la parola «regolamento», le altre «di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,». Con queste modifiche, il parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.100, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11 e 6.0.12.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.101, lo modifico sostituendo la parola «Cipe» con le altre «Ministero delle infrastrutture».

Ritiro l'emendamento 6.0.102 (testo 2), poiché la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.0.130 della Commissione, nonché sul 6.0.103, presentato dal Governo. Quanto a quest'ultimo, segnalo, però, che al secondo comma, lettera *a*), terzo rigo, alle parole «ovvero di un monte ore annuo» vi è la necessità di sopprimere la parola «di», lasciando pertanto l'espressione «ovvero un monte ore annuo». Si tratta di una correzione che chiedo al Governo.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.104.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sugli emendamenti presentati all'articolo 6 il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11, identico agli emendamenti 6.9, 6.200 e 6.201.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, sono due e votano per tre.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.9, presentato dal senatore Grillotti, 6.200, presentato dal senatore Muzio, e 6.201, presentato dai senatori Bedin e Zanda.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.22 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale e, senza fare nomi perché non voglio riaprire polemiche, vorrei pregare il senatore segretario di controllare, perché ci sono colleghi che votano per due e per tre.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a controllare scrupolosamente.

Invito altresì il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i colleghi di prendere posto, in modo da consentire al senatore segretario di verificare. (*Commenti del senatore Garraffa*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.7.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Mi segnalano quattro luci accese e solo tre colleghi presenti in prima fila, dietro il collega Contestabile. Togliamo quella scheda, per favore.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale e domandiamo al collega segretario di guardare accanto al senatore Rizzi. Non c'è nessuno e si accende la luce.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.202, identico agli emendamenti 6.203 e 6.204.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.202,

presentato dal senatore Muzio, identico agli emendamenti 6.203, presentato dai senatori Vitali e Acciarini, e 6.204, presentato dai senatori Zanda e Bedin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Grillotti, identico agli emendamenti 6.205, presentato dal senatore Bedin, e 6.206, presentato dal senatore Muzio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.13.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 6.14, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.207.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.207, presentato dai senatori Vitali e Acciarini, sino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.207 e gli emendamenti 6.208, 6.209 e 6.17.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.18.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.18, presentato dalla senatrice Donati.

Non è approvato.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, per un disguido gli emendamenti a firma del senatore Muzio risultano presentati solo da lui, mentre andrebbero aggiunte le firme di Marino e Pagliarulo. Prego la Presidenza di prendere nota di questo, per tutti gli emendamenti presentati dal senatore Muzio sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Marino.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.19, identico agli emendamenti 6.210, 6.211 e 6.212.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tali emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.210, presentato dai senatori Vitali e Acciarini, 6.211, presentato dai senatori Bedin e Zanda, e 6.212, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.20.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.20, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.21.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale. Faccio notare al senatore segretario che è vero che si vota per i colleghi in piedi, ma le luci accese sono tre e i senatori in piedi sono due! (*Commenti dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. La globalizzazione qui non c'entra! Chiedo ai colleghi la cortesia di stare al proprio posto perché ciò renderebbe tutto più agevole e rapido.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, ognuno fa il suo mestiere e noi stiamo facendo opposizione. La maggioranza raggiunge abbondantemente il numero necessario. Chiedo, quindi, al collega Rizzi per chi sta votando, visto che c'è una luce accesa al suo fianco, ma in piedi non c'è più nessuno.

RIZZI (*FI*). Non sto votando per nessuno!

CORTIANA (*Verdi-Un*). C'è un nuovo collega che si chiama «Nessuno», detto anche Ulisse!

PRESIDENTE. Il collega Rizzi dichiara che non sta votando per nessuno: vedremo ora cosa accadrà.

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, il senatore Cortiana giustamente segnala i casi che a lui paiono anomali. Ricordo però che tutti i giorni, sui banchi della sinistra, dall'inizio alla fine della seduta, ci sono lucine lampeggianti senza che accanto vi sia alcun senatore, e ciò con il nobile proposito di far percepire la diaria anche a chi resta a casa.

Invito, allora, alla stessa attenzione e, magari, a guardare anche la trave nel proprio occhio! (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

PAGANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Concederò la parola alla senatrice Pagano perché è giusto che un collega parli in un senso ed un altro collega nell'altro. Poi, però, chiuderemo questo piccolo intermezzo. Senatrice Pagano, ha facoltà di parlare.

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, mi meraviglio del senatore Malan. Ritengo che vadano spente tra i banchi dell'opposizione le luci in corrispondenza delle quali non vi siano senatori. Faccio sommessamente notare che, comunque, ciò non incide sul numero legale, ma su aspetti amministrativi, che sono cosa diversa, né incide sulla questione politica. (*Vivaci commenti dai Gruppi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Per favore, onorevoli colleghi, fate parlare la senatrice Pagano, quali che siano le sue argomentazioni.

PAGANO (*DS-U*). I colleghi sanno bene che quando intervengo – e non lo faccio spesso – parlo con cognizione di causa e non per fare propaganda! (*Commenti dai Gruppi FI e AN*). Non vengo in Aula da due giorni e trovo i colleghi peggiorati!

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli colleghi, di far parlare la senatrice Pagano. Oltretutto, il tempo passa! Senatrice Pagano, termini pure il suo intervento.

PAGANO (*DS-U*). Quest'Aula è come una classe che, quando manca la professoressa, diventa poco disciplinata! (*Commenti dei Gruppi FI e AN*).

Signor Presidente, se me lo consente (magari anche più tardi), vorrei leggere i nomi di coloro che non sono presenti, ma che risulta stiano votando. (*Vivaci commenti dai Gruppi della maggioranza*). Colleghi, se non smettete di fare così, vi faccio finire sui giornali!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale. Vorrei far notare al collega Malan che siamo in presenza di un duplice illecito.

PAGANO (*DS-U*). Posso fare i nomi! Togliete le schede!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, se lei parla accanto al senatore Cortiana, non lo sentiamo.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Gli assenti, considerato che altri votano per loro, intervengono sul provvedimento legislativo e inoltre percepiscono la diaria.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sull'emendamento 6.0.3/3 la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato. Chiedo al primo presentatore della proposta se accoglie tali condizioni.

ASCIUTTI, *relatore*. Presidente, sull'emendamento c'è il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Lo sappiamo.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento in questione determina un aumento della spesa per gli arbitraggi, la cui mancanza di copertura è stata rilevata in 5^a Commissione. Nel parere del relatore e in quello del sottosegretario Ventucci non ho sentito che la condizione posta dalla Commissione bilancio sia stata accolta; mi sembra quindi che l'emendamento debba ritenersi improponibile.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendono integrare il parere.

ASCIUTTI, *relatore*. Il parere resta immutato.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il senatore Brutti Paolo ha ragione perché la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole all'emendamento 6.0.3 all'inserimento delle parole «e il tariffario attualmente vigente». Il Governo è favorevole a tale correzione.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Ritiro pertanto l'emendamento 6.0.3/3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.3/1.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.3/1, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.3/2.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.3/2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.3, presentato dalla Commissione, su cui la 5ª Commissione permanente ha posto la condizione di aggiungere, al comma 1, dopo le parole «del codice di procedura civile», le seguenti «e il tariffario attualmente vigente».

Chiedo al relatore se intende accogliere l'invito.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, accolgo l'integrazione proposta dalla 5ª Commissione permanente e modifico altresì l'emendamento nel senso da me indicato nel corso dell'espressione del parere.

MENARDI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (*AN*). Signor Presidente, esprimo il mio voto contrario all'emendamento in esame per due ragioni.

La prima attiene al metodo, nel senso che viene inserito in questo decreto-legge un provvedimento straordinariamente importante, soprattutto rispetto alla situazione che stiamo vivendo.

Grazie allo sforzo del Governo, sono partite una serie di importanti opere infrastrutturali ed è presumibile, almeno per l'esperienza di chi come me lavora in questo settore, che si verificherà un notevole contenzioso. Ritengo davvero sbagliato dare con questo provvedimento un colpo di spugna alla normativa sui lavori pubblici, che ci riporta alla situazione antecedente al 1998. (*Applausi del senatore Cortiana*). Sarebbe stato opportuno, se proprio lo si voleva fare, discuterne con una certa calma. Mi rendo conto della necessità di «chiudere» i contenziosi, ma credo che questo sia il modo peggiore che si potesse scegliere. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Cortiana, Modica e Brutti Paolo*).

DONATI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a votare contro questo emendamento che ci propone la Commissione perché, come ha già ricordato il collega Menardi, si tratta di un vero e proprio colpo di spugna su tutte le controversie e sull'uso della camera arbitrale. Se è necessario apportare alcune correzioni, sarà opportuno farlo nella sede competente, dialogando e verificando con esattezza i punti controversi e critici, ma deregolamentare e tornare alla situazione pre-Merloni è assolutamente inaccettabile.

Ricordo ai colleghi che contro questo emendamento si è espressa anche l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici che ha ritenuto, con parere motivato inviato al Parlamento ed al Governo, essere questo un modo arretrato e negativo di risolvere la questione delle controversie nei contratti tra il settore pubblico e quello privato. Il risultato sarà un incremento delle

spese, una discrezionalità nella scelta della metodologia ed una deregolamentazione tutta a sfavore della trasparenza e della correttezza delle regole in un campo in cui – lo ricordo – in passato purtroppo si sono registrati grandi arbitri e grandi discrezionalità.

Per tale ragione, chiedo ai colleghi, anche con un atto di autonomia e di rispetto del lavoro di una Commissione che ha sempre dialogato e lavorato seriamente nel merito dei provvedimenti, di respingere questo emendamento estraneo al decreto-legge, che non ha nulla a che fare con i temi pur variegati al nostro esame, e di rinviare conseguentemente tutta la discussione ad un futuro provvedimento che – ritengo – la Commissione di cui faccio parte potrà discutere seriamente e portare in tempi rapidi all'approvazione dell'Assemblea.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, intendo esprimere il mio disagio.

Non sono un esperto di queste tematiche, però quando leggo, al comma 6, che «Sono fatti salvi i lodi già pronunciati (...) che, quand'anche difformi dalla previgente normativa siano conformi» alla nuova, mi sembra si vada a ledere un principio di normale rispetto delle leggi. Se c'è una legge che prevede una certa procedura e un certo esito e poi *a posteriori* facciamo un'altra legge che sana le violazioni alla legge precedente si viene a creare una situazione che mi crea un forte imbarazzo. Per tale motivo voterò contro l'emendamento, unicamente per tale motivo.

ASCIUTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U, AN e LP e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 6.0.100 se intendono accogliere i rilievi mossi dalla 5^a Commissione.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento tentava di ridurre il danno recato dall'emendamento 6.0.3 e, a mio giudizio, rimane una normativa migliore di quella che sarebbe stata introdotta da quell'emendamento. Peraltro, in considerazione degli argomenti che ho sentito dal senatore Menardi, che cioè si tratta di normative emanate, per così dire, a tamburo senza aver troppo riflettuto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.5.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.5, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.6.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.0.6, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.7 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.8.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.8, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.9, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.10 e 6.0.11 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 6.0.12, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.12, presentato dal senatore Veraldi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.101 (testo 2).

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.101 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.0.102 (testo 2) è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.130.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.130, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.14, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.103 (testo 2).

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.103 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.104 è improcedibile.

Do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 del disegno di legge in esame, nonché sulle restanti proposte 1.0.250/1 (testo 2), 1.0.120/1, 3.0.2/4, 3.0.50/3, 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 5.205a, 5.0.19 (testo 2), 5.0.102 (testo 2), 6.0.102 (testo 2), 7.0.600 (testo 2), 7.0.29 (testo 2) e 7.0.255 (testo 2): «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 nonché le restanti proposte 1.0.250/1 (testo 2), 1.0.120/1, 3.0.2/4, 3.0.50/3, 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 5.205a, 5.0.19 (testo 2) 5.0.102 (testo 2), 6.0.102 (testo 2), 7.0.600 (testo 2), 7.0.29 (testo 2) e 7.0.255 (testo 2), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che alla proposta 5.205a, al comma 2-ter, siano inserite, alla fine del primo periodo, le parole: «nei limiti dei posti effettivamente disponibili» e sia soppresso l'ultimo periodo;

– che alla proposta 7.0.200 sia inserita, al comma 1, dopo la parola «annualmente», le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2005,»;

– che alle proposte 7.0.201 e 7.0.202, ai rispettivi commi 1, la parola: «2004» sia sostituita dalla seguente: «2005» e le parole: «2004-2006» siano sostituite dalle altre: «2005-2007», ai rispettivi commi 2, alinea, le parole: «2004-2006» siano sostituite dalle altre: «2005-2007» e la parola: «2004» sia sostituita dalla seguente: «2005», nonché, ai rispettivi commi 2, alla lettera a), la parola: «2005» sia sostituita dalla seguente: «2006» e alla lettera b) le parole: «2005 e 2006» siano sostituite dalle altre: «2006 e 2007».

La Commissione, a rettifica del parere di nulla osta precedentemente espresso, esprime altresì parere di nulla osta sulla proposta 6.0.3 a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che al capoverso articolo 32, al comma 1, siano aggiunte, in fine, le parole: «e il tariffario attualmente vigente». Sulla proposta 7.0.256 esprime parere contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7, delle parole: «di 1.000.000 euro» con le seguenti: «pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulle proposte 7.0.150/3, 7.0.150/2, 7.0.150, 7.0.215, 7.0.16, 7.0.25, 7.0.203, 7.0.271 e 7.0.270a (limitatamente al capoverso 7-ter, comma 2), parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.201, 7.7, 7.16, 7.0.11, 7.0.216, 7.222, 7.224, 7.0.247, 7.0.253, 7.0.205, 7.0.600 (testo 2), 7.0.221, 7.0.220, 7.0.222, 7.0.223, 7.0.224, 7.0.236, 7.0.237, 7.0.239, 7.0.240, 7.0.242, 7.0.243, 7.0.244, 6.0.102 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 7.0.81, 7.0.208, 7.0.208a, 7.0.210, 7.0.211, 7.0.212, 7.0.217, 7.0.219, 7.0.248, 7.0.249, 7.0.250, 7.0.251, 7.0.252, 7.0.262, 7.0.263, 7.0.269, 5.0.19 (testo 2) e 5.0.102 (testo 2), parere di nulla osta sulla proposta 7.0.255 (testo 2) (nel presupposto che il provvedimento in esame sia approvato prima dell'approvazione definitiva dell'Atto Se-

nato n. 2276, che, in relazione ad analoghe finalità, impiega a copertura le medesime risorse), nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Vediamo come sono i tempi, perché dobbiamo procedere all'illustrazione, ma dobbiamo anche dare una controllata ai tempi.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 7.5, 7.6, 7.202, 7.206, 7.209, 7.211, 7.216, 7.218 e 7.221: si tratta di emendamenti che intendono correggere il forte aumento del prelievo fiscale sulla proprietà industriale ed intellettuale.

Si parla in questi giorni, in questi mesi, di una ripresa dell'economia basata su Lisbona 2 e ciò significa immettere nelle nostre produzioni industriali innovazioni, sapere, conoscenza. Tale obiettivo, che rappresenta la via d'uscita dalla crisi industriale, è però penalizzato dall'aumento delle tasse per concessioni governative, che l'articolo 7 dispone, dal 30 al 50 per cento su brevetti e licenze, invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni ornamentali, trasferimento di diritti d'autore e marchi industriali, oltre agli altri aumenti disposti per bollo, registro, imposte ipotecarie e catastali. Detto aumento, come affermato da molti operatori del settore, comporterà, poiché avviene con effetto quasi retroattivo, una riduzione degli investimenti per l'innovazione.

Allora, se si vuole veramente rilanciare la competitività, se si vuole invertire una pericolosa deriva verso il declino, occorre prendere provvedimenti di segno contrario, tanto più che mentre si sta discutendo un provvedimento per favorire la competitività che dovrebbe stanziare 4 miliardi in quattro anni, si procede ad un aumento del prelievo fiscale, in prevalenza sulle imprese, per ben 3,5 miliardi in tre anni: un'operazione del genere non mostra alcun segno di coerenza.

I nostri emendamenti azzerano tale provvedimento e provvedono alla copertura richiesta con una diversa tassazione delle rendite finanziarie, che godono nel nostro ordinamento di un trattamento fiscale agevolato, poiché sono tassate al 12,5 per cento mentre i depositi di conto corrente bancario e postale sono tassati al 27 per cento. Noi proponiamo, a copertura di questo provvedimento, un'aliquota unificata del 19 per cento. Il regime privilegiato del 12,50 per cento, infatti, non ha dato alcun risultato nel nostro Paese né sull'afflusso dei capitali, né tanto meno sugli investimenti produttivi. Proponiamo quindi, con tali provvedimenti di copertura, il superamento di un regime fiscale che penalizza la casa e il lavoro, perché non sono volatili, mentre i capitali definiti volatili vengono privilegiati con una tassazione che assolutamente non trova riscontro nei Paesi industriali dell'Europa e del mondo intero.

Per questo motivo gli emendamenti sono finalizzati agli scopi che ho cercato qui di illustrare. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, mi scusi, ho ancora un po' di tempo?

PRESIDENTE. Poco: ventidue secondi per 15 emendamenti.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, l'articolo 7, almeno nella formulazione originaria, dimostra una sorta di schizofrenia da parte del Governo: a parole si dice che diminuisce la pressione fiscale, nei fatti invece produce un consistente aumento della pressione fiscale. Con i nostri emendamenti cerchiamo di limitare i danni ed anche di intervenire in questa logica poco virtuosa e poco diversificata di un aumento generalizzato della pressione fiscale. Per esempio, vi è l'aumento delle tasse per l'acquisto della prima casa; un altro esempio clamoroso di logiche poco virtuose che sottendono all'iniziativa del Governo è l'aumento della tassazione sui brevetti. Su tali questioni, ripeto, cerchiamo di intervenire riportando la situazione ad un livello più accettabile. Ci auguriamo da parte del Governo uno scatto di coerenza. Altrimenti, come dicevo poco fa, il Governo dimostra unicamente una schizofrenia rispetto alle proprie impostazioni.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, prendo la parola per illustrare tutti gli emendamenti all'articolo 7 di cui sono primo firmatario.

L'emendamento 7.122 tende ad adeguare il numero degli insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili.

L'emendamento 7.223 tende a realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, e quindi la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30.000 euro l'anno.

Signor Presidente, chiedo un po' di attenzione ai colleghi perché desidererei che tutti i Capigruppo e tutti i colleghi che lo desiderino sottoscrivessero l'emendamento 7.0.255, alla luce della discussione avvenuta ieri e delle dichiarazioni rese da colleghi anche del centro-destra. Si tratta di anticipare – con un emendamento che, ripeto, potrebbe portare la firma di tutti – il disegno di legge relativo alla celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza. Questo emendamento riproduce pedissequamente il testo normativo già licenziato all'unanimità e nella sua formulazione nuova, che troverete nell'annesso, riporta la copertura finanziaria approvata in Commissione bilancio, per cui i 3.100.000 euro, pari a circa 6 miliardi di vecchie lire, vanno in sostanza sul fondo del Ministero della giustizia, così come aveva deciso la 5ª Commissione, e non più sul Ministero degli affari esteri. Prego i colleghi di accogliere questo emendamento. Con l'approvazione definitiva, che dovrà intervenire alla Camera entro il 1º aprile, potremmo varare quel provvedimento prima del 25 aprile, cioè prima della celebrazione ufficiale del sessantesimo anniversario della Resistenza.

L'emendamento 7.0.256, immediatamente successivo, depurato di quella che poteva essere un'indennità di tipo risarcitorio, in sostanza con-

cede una «medaglietta» d'oro a quelli che furono definiti gli «schiavi di Hitler», ai detenuti nei *lager* nazisti. Mi appello anche ai senatori della Lega che hanno presentato un emendamento analogo.

Tralascio tutta la parte dell'indennità perché purtroppo, come si è visto anche nel recente processo che si è svolto a Torino, la parte tedesca ha sostenuto che con il Trattato italo-tedesco nessun altro risarcimento è dovuto da parte della Germania. Si tratta, quindi, di riconoscere, soprattutto dal punto di vista morale, le sofferenze di chi è stato tenuto nei *lager*. Una medaglietta d'oro, per intanto, perché alla Camere c'è anche un disegno di legge dell'onorevole Rivolta, di Forza Italia, che purtroppo giace da tanto tempo senza che si siano trovate le risorse sufficienti per dare, sia pure simbolicamente, un minimo di indennizzo a chi ha tanto duramente sofferto.

La copertura viene assicurata utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e io sono convinto, trattandosi di una somma modesta (due miliardi di vecchie lire, poco più di un milione di euro), che lo stesso Ministro degli affari esteri darebbe il suo consenso perché questa piccola somma sia destinata, ripeto, a coloro che sono stati trattenuti contro la loro volontà a compiere un lavoro forzato nei *lager* nazisti.

Concludendo, signor Presidente, prego vivamente i colleghi, almeno per quanto riguarda il sessantesimo anniversario della Resistenza, di voler dichiarare il loro voto favorevole e di apporre le loro firme in modo che ci sia quella volontà unanime espressa anche nella discussione che ieri si è svolta. (*Applausi del senatore Flammia*).

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, l'emendamento 7.16 mira a riformulare le infelici espressioni che sono state inserite nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopprimendo, al comma 371 di tale legge, dopo le parole «della conservazione», la dizione «della elaborazione dei dati». Si tratta di una correzione lessicale, ma mi pare che abbia la sua importanza sotto il profilo istituzionale per la garanzia della *privacy*.

MODICA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, chiedo la cortesia di aggiungere la mia firma e quella dei senatori Cortiana e Pizzinato all'emendamento 7.0.255 (testo 2).

D'AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare il fatto che con l'articolo 7 si pone parziale rimedio alla illegittimità palese del comma 300 dell'articolo 1 della finanziaria.

Nell'indifferenza dei più, il 29 dicembre dello scorso anno ponemmo con forza una questione, che vogliamo ricordare, relativa al comma 300, che (cito dal Resoconto parlamentare) prevedeva che gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta

di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali (sostanzialmente cinque diverse categorie di imposta) potevano essere aumentati con decreto del Ministro, in modo tale da assicurare un gettito pari all'importo di 1,1 miliardi di euro. Si trattava, come facemmo osservare, di una palese violazione della riserva di legge contenuta nell'articolo 23 della Costituzione. Con l'articolo 7 si pone parziale rimedio (parziale, non completo) a quella esplicita violazione dell'articolo 23 della Costituzione e di ciò non possiamo che essere lieti. Certamente la vicenda che stiamo vivendo testimonia la pessima qualità della legislazione che caratterizza le iniziative parlamentari e governative in questa legislatura.

A parte questo problema che investe il rispetto delle regole, vi è poi quello relativo alla qualità dell'imposizione. Mentre manifestiamo soddisfazione per il parziale rimedio che viene posto alla palese illegittimità costituzionale data dalla violazione dell'articolo 23 della Costituzione, non possiamo invece non sottolineare il nostro assoluto disaccordo con le scelte di politica fiscale compiute, scelte palesemente di destra: la scelta in materia fiscale della maggioranza e del Governo sposta l'imposizione dalle imposte progressive alle imposte proporzionali o addirittura regressive e riduce la parte progressiva dell'imposta a beneficio soprattutto dei più abbienti.

Inoltre, nel momento in cui il Governo annuncia da mesi un provvidenziale intervento per difendere la competitività del Paese, queste scelte di politica fiscale pongono gravissimi problemi alla competitività stessa. Aumentare le imposte sulle transazioni significa costituire ostacoli al compimento di transazioni che sarebbero efficienti dal punto di vista economico; accrescere l'imposta sulle transazioni vuol dire che transazioni che avrebbero dovuto essere realizzate non lo saranno e questo è un ostacolo alla competitività del Paese; accrescere le imposte sui brevetti, quando tutti riconosciamo in quest'Aula che uno dei problemi del nostro Paese è quello della competitività, vuol dire danneggiare la competitività del Paese; accrescere le imposte per i bolli su libri e registri contabili vuol dire aumentare i costi delle imprese e dunque peggiorare la competitività del Paese.

Per questi motivi, mentre ci felicitiamo per il rimedio posto alla violazione costituzionale, sul terreno del merito pensiamo che l'articolo 7 sia clamorosamente sbagliato e comporti scelte di politica fiscale che vanno contro gli interessi del Paese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, illustrerò solo il primo degli emendamenti che ho presentato, il 7.0.207.

Con esso si tende a rimediare ad una difformità di trattamento prevista dalla legge finanziaria per gli agenti immobiliari e per i diretti interessati, nel momento in cui affittano un appartamento. È un problema abbastanza delicato, soprattutto per quanto concerne le cessioni di durata inferiore ad un mese: per i proprietari che affittano il proprio appartamento non è previsto alcun onere particolare (denunce e quant'altro) mentre, pa-

radossalmente, per chi affida il compito di affittare ad un'agenzia sorge una serie di problemi, collegata a questa difformità di trattamento.

L'emendamento 7.0.207 tende a correggere tale aspetto, contenuto nella legge finanziaria 2004 appena approvata.

SALERNO (*AN*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Sottosegretario e del Governo, perché ho elaborato una riformulazione dell'emendamento 7.0.81, che vorrei rendere nota all'Assemblea.

Il nuovo testo è il seguente: «Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità negli impianti con capienza non superiore a tremila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, non è assoggettata all'imposta sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni».

Vorrei che il Governo esprimesse un parere su questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Senatore Salerno, prendiamo atto del nuovo testo dell'emendamento 7.0.81 da lei presentato e quando arriveremo all'espressione dei pareri del Governo ascolteremo anche il parere su questa riformulazione.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non illustrerò gli emendamenti da me presentati perché abbiamo poco tempo. Desidero però richiamare l'attenzione dei colleghi (altresì della maggioranza), sul fatto che si tratta di emendamenti che riguardano i Comuni, anche i piccoli Comuni, per cui li raccomando alla loro attenzione.

Se lei mi consente, approfitterei per aggiungere la mia firma agli emendamenti 7.0.255 (testo 2) e 7.0.256 a prima firma del senatore Marino.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Bedin.

IOVENE (*DS-U*). Signor Presidente, gli emendamenti 7.0.150/3 e 7.0.215 riguardano entrambi un'unica questione che rappresenta un'emergenza sociale, ossia il reddito minimo di inserimento.

Migliaia di famiglie, negli anni passati, hanno avuto la possibilità di fruire della sperimentazione di questa misura di lotta alla povertà. Tale sperimentazione è terminata il 31 dicembre 2004 ed il Governo non ha inteso rinnovarla. Tuttavia, diversi Comuni (oltre un centinaio) non hanno speso tutti i fondi a loro disposizione.

C'è un impegno del Governo a che si dia la possibilità ai Comuni, e quindi alle famiglie beneficiarie, quantomeno di poter avere ciò che era stato loro promesso ed era ormai diventato loro diritto, attraverso una proroga della sperimentazione.

In sostanza, con gli emendamenti in questione non si chiede che si stabilisca un nuovo limite, ma che si consenta – fino all'esaurimento dei fondi già a disposizione dei Comuni – la sperimentazione del reddito

minimo di inserimento, che riguarda migliaia di famiglie. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, nella scorsa legislatura è stata approvata una legge che ha obbligato le IPAB, le istituzioni di beneficenza ed assistenza, a trasformarsi in enti pubblici di servizio alla persona oppure in associazioni e fondazioni di diritto privato. È chiaro che ciò ha conseguenze in termini di patrimonio, perché ci sono imposte di registro, ipotecarie, catastali. In fase di prima applicazione, la legge ha previsto l'esonero, stabilendo però anche un termine massimo entro il quale procedere alla trasformazione.

Da quanto mi consta, alcune Regioni (tra cui anche quella dalla quale provengo, cioè il Trentino-Alto Adige) sono in ritardo: hanno dovuto fare una legge di recepimento e ora devono emanare i regolamenti. Si è messa in moto la procedura della trasformazione; tuttavia, imponendo un onere eccessivo sulle IPAB proprio in relazione al patrimonio si arriverebbe ad obbligare alle trasformazioni.

La proposta, pertanto, è quella di allungare un po' i tempi per poter beneficiare delle agevolazioni previste. Mi auguro che il Governo tenga conto del problema, che è già all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni.

TOFANI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (*AN*). Signor Presidente, vorrei proporre al relatore una modifica all'emendamento 7.0.30. Alla lettera *b*), dopo le parole «della ricetta medica», chiedo che vengano aggiunte le seguenti: «attraverso l'associazione di categoria dei titolari di farmacie».

Vorrei, inoltre, che venisse abrogata la lettera *c*) sempre dell'emendamento 7.0.30.

TOMASSINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*FI*). Signor Presidente, mi associo alla richiesta di modifica testé formulata dal senatore Tofani a proposito dell'abrogazione della lettera *c*) dell'emendamento 7.0.30. Ritengo, infatti, che quel punto sia particolarmente iniquo.

MASCIONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (*DS-U*). Signor Presidente, anch'io mi associo alla richiesta dei senatori Tofani e Tomassini, ma vorrei spiegarne il motivo.

In questo caso, si intende penalizzare i gestori di farmacia, i farmacisti, che – si badi bene – hanno messo le farmacie a disposizione del Servizio sanitario nazionale per la trasmissione dei dati sul consumo di farmaci. Si intende, infatti, far pagare due euro per ogni ricetta per i ritardi di trasmissione. Si vuole addirittura ricorrere alla Guardia di finanza. Si vuole punire chi collabora. Come vi viene in mente, signori rappresentanti del Governo, di proporre una misura simile? Se ci sono dati sull'utilizzo dei farmaci è grazie alla collaborazione delle farmacie. Adesso si vuole addirittura varare una norma repressiva per un semplice eventuale ritardo nella trasmissione dei dati.

Chiediamo che l'emendamento 7.0.30 della Commissione sia ritirato e, in via subordinata, che sia soppressa la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 7-*bis* e sia coinvolta l'associazione di categoria dei titolari di farmacia nella trasmissione dei dati.

PRESIDENTE. Colleghi, in questa fase potete soltanto chiedere di aggiungere le firme agli emendamenti presentati. Non sono stati ancora espressi i pareri del relatore e del Governo. Non possiamo impostare un dibattito su questo.

DANZI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI (*UDC*). Signor Presidente, condivido pienamente le parole del senatore Tofani. Ritengo che l'emendamento sia punitivo nei confronti dei farmacisti e non lo condivido.

PRESIDENTE. Non possiamo fare dichiarazioni d'intenti. Non ho l'abitudine di sottrarre la parola, ma vorrei richiamare i colleghi al rispetto dell'*iter* procedurale che dobbiamo seguire.

AGONI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGONI (*LP*). Signor Presidente, chiedo che la mia firma, quella della senatrice Boldi e del senatore Peruzzotti siano aggiunte all'emendamento 7.0.259.

BATTAGLIA Antonio (*AN*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 7.0.30.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.5, 7.6, 7.200, 7.202, 7.203, 7.204, 7.205, 7.206, 7.207, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.217 e 7.218.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1 e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.201.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.219, 7.220, 7.221, 7.222, 7.223, 7.224, 7.0.20/1, 7.0.206, 7.0.207, 7.0.208, 7.0.210, 7.0.211, 7.0.212, 7.0.213, 7.0.214, 7.0.11, 7.0.10a, 7.0.9, 7.0.150/1, 7.0.150/3, 7.0.150/2, 7.0.215, 7.0.24/1, 7.0.24/2, 7.0.25/1 e 7.0.216.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.7, 7.16, 7.0.205, 7.0.80.

Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.8.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.18, 7.20, 7.0.10 (identico all'emendamento 7.0.200), 7.0.23 (identico all'emendamento 7.0.3), 7.0.20, 7.0.204, 7.0.21, 7.0.12, 7.0.130, 7.0.150/4, 7.0.150, 7.0.16, 7.0.170, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.22/1, 7.0.22, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.29 (testo 2).

Sull'emendamento 7.0.203 esprimo parere favorevole, a condizione che si inserisca la rubrica: «Aggiornamento delle schede consolari».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.30, nel testo modificato nel modo seguente: alla lettera *b*), dopo le parole «ricetta medica», vanno inserite le parole «attraverso l'associazione di categoria dei titolari di farmacia»; la lettera *c*) è soppressa.

Signor Presidente, sull'emendamento 7.0.270 c'è una nuova formulazione che prevede meno poste in gioco, ma insistendo su più Ministeri; in attesa dell'espressione dei pareri da parte della 5^a Commissione, propongo di accantonarlo. Per lo stesso motivo propongo di accantonare gli emendamenti 7.0.201 e 7.0.202.

Sull'emendamento 7.0.81, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, propongo al presentatore di sopprimere le parole: «in qualunque modo realizzata»; in caso affermativo sarebbe opportuno accantonare l'emendamento in attesa dell'espressione del parere della 5^a Commissione sul nuovo testo.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 7.0.219 e favorevole sul 7.0.221. L'emendamento 7.0.220, a mia firma, dovrebbe essere assorbito.

PRESIDENTE. Senatore Ascutti, le ricordo che sugli emendamenti 7.0.221 e 7.0.220 c'è il parere contrario della 5^a Commissione *ex* articolo 81 della Costituzione.

ASCIUTTI, *relatore*. Ritiro l'emendamento 7.0.220. Il Governo deciderà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo ritira il proprio emendamento 7.0.221.

ASCIUTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.0.222, 7.0.223, 7.0.224, 7.0.225, 7.0.226, 7.0.234, 7.0.235, 7.0.236, 7.0.237, 7.0.227, 7.0.228, 7.0.229, 7.0.230, 7.0.231, 7.0.232, 7.0.233, 7.0.267, 7.0.238, 7.0.239, 7.0.240, 7.0.241, 7.0.242, 7.0.243, 7.0.244, 7.0.245, 7.0.246, 7.0.247, 7.0.248, 7.0.249, 7.0.250, 7.0.251, 7.0.252, 7.0.253 e 7.0.254.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.0.255 (testo 2) e 7.0.259, e contrario sugli emendamenti 7.0.256, 7.0.257 e 7.0.258.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.0.260, 7.0.261, 7.0.262, 7.0.263, 7.0.264 e 7.0.265 e favorevole sul 7.0.266. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.0.268. Ritiro l'emendamento 7.0.269.

Sono favorevole all'emendamento 7.0.270a, a condizione che venga introdotta la seguente modifica: al comma 2, sostituire le parole «dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191» con le altre: «dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 7.0.271, mentre ritiro il 7.0.272 e il 7.0.600 (testo 2).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Desidero solamente aggiungere che l'emendamento 7.0.255 (testo 2) riproduce un disegno di legge che è stato approvato già in 1^a Commissione e che doveva essere calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo. In pratica, quindi, quest'emendamento assorbe quel disegno di legge con la copertura che abbiamo trovato per 3.100.000 euro. Ecco perché il Governo è favorevole a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

MORO (*LP*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 7.200, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.202.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.202, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, fino alle parole «*lettera a)*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.202 e l'emendamento 7.203.

Metto ai voti l'emendamento 7.204, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.205, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.206, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, fino alle parole «*commi 1, 2 e 3.*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.206 e l'emendamento 7.207.

Metto ai voti l'emendamento 7.208, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.209, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, fino alle parole «*commi 1, 2 e 3.*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.209 e l'emendamento 7.210.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.211, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, fino alle parole «*commi 1, 2, 3 e 4.*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.211 e l'emendamento 7.212.

Metto ai voti l'emendamento 7.213, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.214, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.215.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.215, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.216, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, fino alle parole «*l'articolo 13.*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.216 e l'emendamento 7.217.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.218.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.218, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, fino alle parole «*l'articolo 20.*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.218 e l'emendamento 7.219.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.220.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.220, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.221.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.221, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 7.7 c'è un invito al ritiro. Senatore Gaburro, intende accoglierlo?

GABURRO (*UDC*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale e chiediamo al collega senatore segretario di prestare una certa attenzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.222 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.223.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.223, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Compagna, sull'emendamento 7.16 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie?

COMPAGNA (UDC). Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.18.

CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento, e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.18, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.224 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.20.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, dato che questo emendamento compensa ed è legato all'emendamento 7.18, essendo noi favorevoli vogliamo significarlo chiedendo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.20, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 7.0.200.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.270, identico agli emendamenti 7.0.201 e 7.0.202.

Mi sembra di ricordare che ci fosse una richiesta di parere ulteriore.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, riprendiamo il vecchio testo con la sola modifica della rubrica. Dopo le parole: «*Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato*», bisogna aggiungere le altre «*in quiescenza*».

PRESIDENTE. Vale anche nel corpo dell'articolato?

ASCIUTTI, *relatore*. No, signor Presidente, il testo resta invariato.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.270 (testo 2), presentato dalla Commissione.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, volevo chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, perché vedo un modo creativo di fare le cose!

PRESIDENTE. Senatore Cortiana, guardavo il relatore e non ho visto lei. Se avessi uno strabismo divergente questo mi metterebbe nelle condizioni di guardare contemporaneamente a destra e a sinistra, relatore e senatore.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, mi scusi, ma anche al comma 1 devono sempre essere riportate le parole «*in quiescenza*».

PRESIDENTE. Certo, era quello che dicevo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.270 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 7.0.201 e 7.0.202.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, non è così.

PRESIDENTE. Che succede? Ma abbiamo votato!

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, per favore, voglio sapere con riferimento all'emendamento 7.0.270 che cosa abbiamo votato. Se è stato votato un testo diverso rispetto a quello sul quale la Commissione bilancio ha dato parere favorevole, lo voglio conoscere. Voglio conoscere il testo!

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, il testo l'ho letto già due volte, e il relatore mi ha detto che conveniva.

AZZOLLINI (FI). Sì, signor Presidente, però mi pare che si sia aggiunta una parola. Se fosse così, per favore, il nostro parere deve essere riportato in Commissione.

PRESIDENTE. Allora lo riportiamo in Commissione, va bene.

AZZOLLINI (FI). No, voglio sapere qual è il testo.

PRESIDENTE. Il testo reca le parole «*in quiescenza*».

AZZOLLINI (FI). Allora, signori, la prossima volta, se si modificano gli emendamenti e non sono quelli votati in Commissione, vi prego di riportarli in Commissione. Non posso essere attento con questo modo di procedere. Per favore! (*Applausi dai Gruppi LP e AN e del senatore Vizzini*).

PRESIDENTE. Vorrei conoscere l'opinione del relatore.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, se il problema è l'aggiunta delle parole «*in quiescenza*» e giustamente, ha ragione il presidente Azzollini, probabilmente non ha sentito il mio intervento poc'anzi, rimango con il parere della 5^a Commissione sul testo...(*Commenti del sottosegretario Ventucci*).

PRESIDENTE. Colleghi, mettetevi d'accordo tra di voi. Governo e relatore si mettano d'accordo e ci dicano cosa hanno in animo.

MORANDO (DS-U). Ma non esiste! Se aggiungono «*in quiescenza*» sono migliaia di miliardi, è la fine del mondo!

PRESIDENTE. Sono tre emendamenti uguali, uno presentato dalla Commissione, uno del senatore Tofani ed altri ed uno dei senatori Malabarba e Tommaso Sodano. Sono tre emendamenti uguali, dalla destra alla sinistra, passando per la Commissione!

ASCIUTTI, *relatore*. È chiarissimo che l'aggiunta delle parole «*in quiescenza*» pone problemi finanziari enormi. Comprendo il punto di vista della 5ª Commissione, e quindi preferisco ritirare la modifica che avevo proposto.

PRESIDENTE. Quindi, non c'è l'espressione «*in quiescenza*».

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, le chiedo proprio scusa su questo, ma era stata svolta una discussione a lungo, sia in Commissione, sia in Aula, in occasione della presentazione del medesimo emendamento al decreto-legge che poi non fu convertito.

Signor Presidente, le chiedo scusa, ma la prego di asseverare che l'emendamento posto in votazione è esclusivamente quello licenziato dalla Commissione nel testo presente nel fascicolo degli emendamenti consegnato ai senatori e – ribadisco – esclusivamente in quel testo, senza alcuna aggiunta perché su quello noi ci siamo espressi.

Chiedo scusa, ma i rilievi finanziari di tale emendamento, ove non fosse votato nella dizione contenuta nel fascicolo, potrebbero essere grandissimi. Tutto può accadere, ma in questo caso dovrei riconvocare la 5ª Commissione permanente per riformulare un parere, che non potrebbe essere quello già dato sul testo senza aggiunte.

CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, io chiedo chiarezza!

PRESIDENTE. Sto cercando di fare chiarezza, sia in punto di metodo che in punto di merito.

Per la chiarezza in punto di metodo, sarebbe auspicabile che non intervenissero modifiche ad emendamenti mentre questi sono addirittura in votazione o quasi in votazione. Questo è il primo aspetto.

Per quanto riguarda il merito, l'espressione «*in quiescenza*» non figura. Questa è la mia valutazione.

CORTIANA (Verdi-Un). Noi abbiamo votato l'emendamento con l'espressione «*in quiescenza*».

PRESIDENTE. Allora, possiamo anche ripetere la votazione per fare chiarezza, cioè affinché sia chiaro che l'espressione «*in quiescenza*» non risulta.

Ripeto pertanto la votazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.270, presentato dalla Commissione, identico agli emendamenti 7.0.201 (testo 2), presentato dal senatore Tofani e da altri senatori, e 7.0.202 (testo 2), presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

È approvato.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, la mia precisazione era importante anche per una ragione procedurale. La 5ª Commissione permanente non si esprime mai sul merito, ma esclusivamente sull'onerosità di un emendamento. Per tale motivo è stato necessario chiarire perché, ove mai fossero comparse altre parole, la Commissione avrebbe dovuto riprendere in esame l'emendamento. In questo modo, invece, si è votato ciò che la Commissione ha preso in esame.

PRESIDENTE. Si è votato ciò che la Commissione ha licenziato!

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, per correttezza e per rispetto del lavoro che tutti stiamo svolgendo, sottolineo che quando abbiamo votato lo abbiamo fatto considerando l'aggiunta dell'espressione «in quiescenza». Se si vuole eliminare tale espressione, è sufficiente che il relatore o il Governo presentino un emendamento soppressivo; in tal modo, si ripristina il testo originario.

Infatti, ormai abbiamo votato così.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo non ha espresso il parere sull'emendamento che contiene le parole «in quiescenza».

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiedo, allora, al Presidente e al relatore Ascutti di precisare, proprio ai fini della correttezza, visto che c'è il Resoconto stenografico...

PRESIDENTE. Senatore Cortiana, in ogni caso di irregolarità in senso lato delle votazioni il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione, cosa che è avvenuta.

Quindi, la situazione è chiara: abbiamo votato nuovamente e l'Assemblea si è espressa sulla questione.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiedo, allora, che si voti nuovamente mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Abbiamo già votato, onorevole collega! Lei sa che le ho concesso la votazione mediante procedimento elettronico tutte le volte che lo ha chiesto; non posso farlo, però, quando abbiamo già votato.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, mi permetto di dissentire rispetto alla procedura che è stata seguita. Lei ha fatto appello ad una irregolarità della votazione, che non capisco come abbia potuto verificarsi. La Presidenza ha letto un testo, sul quale è stato espresso un parere ed è intervenuta una valutazione addirittura in forma elettronica. Tutto questo è a verbale. Spero che non accada ma se emergesse che abbiamo votato diversamente la prima e la seconda volta avremmo stabilito un pericoloso precedente.

Invito la Presidenza e tutta l'Assemblea a non considerare ciò che è accaduto un precedente a qualsivoglia fine in futuro.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, pur nella diversità di opinioni, abbiamo l'obbligo di ricostruire una vicenda della quale siamo tutti testimoni. Era stato formulato un invito a modificare un emendamento; il relatore aveva aggiunto le parole «in quiescenza» solo nella seconda parte del testo. Da gran parte dei banchi di quest'Aula, Governo compreso, è venuto l'invito ad aggiungere le identiche parole anche nella prima parte dell'emendamento.

Il relatore si è convinto dell'opportunità della scelta dopo che anche i funzionari del Senato hanno fatto notare che la disparità dei riferimenti rendeva insostenibile l'emendamento relativo al Fondo. Sul chiarimento complessivo rispetto al testo è intervenuta una votazione elettronica assolutamente valida. Avevo chiesto la parola – capisco di non essere stato visto nella generale concitazione – per invitare la Presidenza a sospendere brevemente la seduta proprio per chiarire la questione ed evitare questo problema. (*Commenti dai Gruppi FI e AN*).

Non vi è alcun intento ostruzionistico, voglio soltanto rilevare che non c'è stata alcuna irregolarità perché la votazione è stata chiarita con le due indicazioni che in due riprese sono state formulate dal relatore, comprese e recepite dall'Assemblea. Al di là del merito, che possiamo non condividere, la ricostruzione storica e formale è questa. Parlare di una irregolarità soltanto perché, dopo l'espressione formale del voto, il

Presidente della Commissione bilancio ha riconosciuto che la modifica rende nullo il parere, è questione che sottopongo alla sua attenzione, avendo assoluta fiducia nella Presidenza.

Torno però a ribadire in modo perentorio che questo episodio increscioso non deve costituire precedente per l'Aula.

ASCIUTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI, *relatore*. Signor Presidente, mi assumo la responsabilità di non aver chiesto alla Presidenza il rinvio in 5^a Commissione dopo la mia modifica, che comportava maggiori oneri. Penso di aver commesso questo errore.

PRESIDENTE. Colleghi, cerco di fare il punto della situazione con serenità.

In primo luogo, l'emendamento ha l'apprezzamento dell'uno e dell'altro versante dell'Aula, tant'è vero che un'identica proposta è stata presentata dalla Commissione, dal senatore Tofani e altri, sul versante del centro-destra, e dal senatore Malabarba e Tommaso Sodano sul versante della sinistra. È questo un primo elemento politico che fa immaginare vocazioni non alternative nel merito.

In secondo luogo, il concetto di irregolarità nasce dal fatto che si è votato sulla base di un presupposto: un parere della Commissione bilancio che il Presidente della stessa Commissione ha ritenuto di dover modificare.

In questo, quindi, consiste, nel merito, la discrasia rilevata dalla Presidenza. In questo quadro, e semplicemente in questo, in un contesto in cui l'emendamento richiama una molteplicità di orientamenti dell'Assemblea, la Presidenza ha ritenuto di reiterare la votazione, cosa che può fare. Quindi, è stato specificato, nel merito, che vi era stato un fraintendimento circa il parere della 5^a Commissione permanente, chiarito poi dal presidente Azzollini.

Vi era stato evidentemente anche un fraintendimento da parte del relatore, così come il relatore adesso ha voluto lealmente richiamare all'attenzione dell'Assemblea. Non mi sembra che siamo in presenza di una situazione di particolare traumatismo o di un precedente che dobbiamo preconstituire. Vi è stato un equivoco interpretativo circa il parere espresso dalla 5^a Commissione. In questo quadro abbiamo votato una volta e ripetuto la votazione. Non credo che ciò debba comportare un prolungamento del nostro dibattito. Colleghi, ritengo che possiamo procedere oltre.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, sono un po' tardo nel capire. Abbiamo partecipato a due votazioni. Vorrei capire semplicemente se l'Assemblea ha votato in assenza di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. L'Assemblea ha votato l'emendamento nella formulazione così come emersa dalla 5^a Commissione e non includeva perciò quell'inciso che erroneamente era stato indicato dal relatore. È intervenuto poi il chiarimento del Presidente della 5^a Commissione e sulla base di quell'emendamento – che, tra l'altro, non è controverso perché porta le firme sostanzialmente trasversali dell'Assemblea – la Presidenza ha ritenuto di ripetere la votazione, richiamandosi alla formulazione quale emersa dalla Commissione.

La raccomandazione che farei a tutti e per tutti è che non avvengano interventi così repentini che modificano testi di emendamenti mentre stiamo procedendo alle votazioni, perché questo rende tutto più difficile.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 7.0.23, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.3.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, apprezzo come lei sia riuscito a risolvere questo impiccio e l'impaccio in cui l'Assemblea si è trovata ad operare. Il fatto che il merito fosse condiviso può alleviare la situazione, ma la questione è di metodo ed è delicata. Se non avessi chiesto la votazione mediante procedimento elettronico, tanto vituperata dai colleghi, il senatore Azzolini non avrebbe potuto disporre del tempo e dell'attenzione necessari per intervenire; la votazione elettronica è avvenuta.

Comunque, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Cortiana, la prego di credere che il disagio che prova lei lo prova anche la Presidenza dell'Assemblea, la quale si trova a dirimere questioni che creano problemi di metodo e di merito, ai quali mi sono già richiamato precedentemente, ma lo deve fare in uno spirito, secondo me, di pace dell'Assemblea e di serenità nella prosecuzione dei lavori. (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Cosa c'è, colleghi?

FASOLINO (*FI*). Basta! (*Commenti del senatore Cortiana*).

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Fate tutto voi!

PRESIDENTE. Hanno il diritto di avere il chiarimento richiesto ed è mio dovere darlo. Vi prego, colleghi. (*Prolungati commenti dai banchi della maggioranza*). È stata sanata una situazione che avrebbe potuto es-

sere delicata e lo si è fatto in maniera serena, anche grazie al contributo dell'opposizione.

Vi prego, pertanto, colleghi di non procedere oltre.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Almeno state zitti!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, testé avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.23, presentato dalla Commissione, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.3, presentato dai senatori Tofani e Falcier.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.20/1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.203 (testo corretto).

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.203 (testo corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.204.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.0.204, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.21.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.21, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Chiedo al presentatore se accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 7.0.205.

MORO (*LP*). Signor Presidente, aderisco all'invito del relatore e ritiro l'emendamento 7.0.205.

Peraltro, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 7.0.206, il cui fine è quello di evitare posizioni dominanti nella riscossione delle scommesse. Infatti, l'unica società ad avere trecento concessionari è la SNAI, diminuendo tale numero a cinquanta daremmo la possibilità a più soggetti di ottenere questo risultato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.206.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.206, presentato dal senatore Moro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.207, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.8 è stato ritirato.

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 7.0.80.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, aderisco all'invito al ritiro perché il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 potrebbe ingenerare dei dubbi, mentre il problema della pubblicità per le società sportive dilettantistiche è risolto più chiaramente dall'emendamento 7.0.81 (testo 2), al quale ho già apposto la mia firma, in un modo che dà adito ad un minor numero di interpretazioni e di difficoltà.

PRESIDENTE. Come richiesto precedentemente, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 7.0.81 (testo 2).

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.0.208 e 7.0.208a sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 7.0.210, identico agli emendamenti 7.0.211 e 7.0.212, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.210, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.0.211, presentato dal senatore Bedin, e 7.0.212, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.213, identico all'emendamento 7.0.214.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale.*)

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.213, presentato dal senatore Bedin, identico all'emendamento 7.0.214, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7.0.11 e 7.0.10a si intendono ritirati.
Senatore Tirelli, mantiene l'emendamento 7.0.9?

TIRELLI (*LP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.0.9.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.9, presentato dai senatori Tirelli e Brignone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.12, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.130, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.150/1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.150/3, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.0.215.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.150/2.

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro quest'emendamento perché è stata approvata in Commissione l'indicazione della scadenza del 30 aprile 2006.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.150/4, che è l'ultimo che trattiamo nella seduta antimeridiana.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorremmo chiedere di arrivare fino alla votazione dell'emendamento 7.0.150, della Commissione: dato che siamo d'accordo, proprio per le ragioni indicate dal collega Montagnino, voteremo a favore e chiederemo la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico per significarlo.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Cortiana.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.150/4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.150.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cortiana, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.150, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3276

PRESIDENTE. Vista l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,31*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Commissari straordinari per le opere strategiche)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse

nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a *general contractor* in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;

c) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

6.1

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

D'ANDREA, SOLIANI, VERALDI, SCALERA, ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

6.11

ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, SOLIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Unificata».

6.9

GRILLOTTI

Id. em. 6.11

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Unificata».

6.200

MUZIO

Id. em. 6.11

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «previa intesa con la Conferenza unificata».

6.201

BEDIN, ZANDA

Id. em. 6.11

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «previa intesa con la Conferenza unificata».

6.22

LA COMMISSIONE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «già appaltati o affidati a general contractor in concessione» con le seguenti: «già appaltati o affidati in concessione a general contractor».

6.8DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere le parole: «anche in parte temporaneamente».

6.7DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «comunque sospesa» inserire le seguenti: «da almeno un anno».

6.6DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, dopo le parole: «comunque sospesa.» inserire le seguenti: «Gli schemi dei decreti contenenti l'individuazione delle opere sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dall'assegnazione».

6.202

MUZIO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «commissari straordinari» aggiungere le parole: «anche tra i Sindaci delle città metropolitane die co-

muni capoluogo per le opere afferenti i rispettivi territori ed in particolare per quelle già appaltate in corso d'esecuzione ancorché sospese».

6.203

VITALI, ACCIARINI

Id. em. 6.202

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Commissari straordinari» aggiungere le seguenti: «anche tra i Sindaci delle città metropolitane dei comuni capoluogo per le opere afferenti i rispettivi territori ed in particolare per quelle già appaltate in corso d'esecuzione ancorché sospese».

6.204

ZANDA, BEDIN

Id. em. 6.202

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche tra i Sindaci delle città metropolitane dei comuni capoluogo per le opere afferenti i rispettivi territori ed in particolare per quelle già appaltate in corso d'esecuzione ancorché sospese».

6.10

GRILLOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «commissari straordinari» inserire le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo».

6.205

BEDIN

Id. em. 6.10

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «commissari straordinari» aggiungere le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo».

6.206

MUZIO

Id. em. 6.10

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «commissari straordinari» aggiungere le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo».

6.13DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: «della città o».

6.12

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città», aggiungere la seguente: «metropolitana».

6.14

ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, SOLIANI

Id. em. 6.12

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città» aggiungere la seguente: «metropolitana».

6.15DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: «anche se in parte temporaneamente sospesa».

6.207

VITALI, ACCIARINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

6.208

MUZIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

6.209

ZANDA, BEDIN

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

6.17DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

6.18

DONATI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «anche provvedendo diversamente» inserire le seguenti: «incluso l'annullamento del provvedimento commissariale».

6.19

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.210

VITALI, ACCIARINI

Id. em. 6.19

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.211

BEDIN, ZANDA

Id. em. 6.19

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.212

MUZIO

Id. em. 6.19

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.20

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quater, sostituire le parole da: «le funzioni» fino a: «ed integrazioni.» con le seguenti: «determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori».

6.21

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al precedente comma non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6****6.0.1**

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti Trenitalia Spa)

1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti».

6.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.)

1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziare nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento».

6.0.3/3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Ritirato

All'emendamento 6.0.3, al capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d'arbitrato e nell'atto di resistenza alla stessa, scelti tra coloro che hanno i requisiti soggettivi e di professionalità fissati, ai sensi del precedente comma, dalla Camera arbitrale ed iscritti in apposito Albo. Se la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell'arbitro provvede la Camera arbitrale. I soggetti di cui alla lettera *a)* del successivo comma *3-ter* non possono essere nominati arbitri delle parti private.

2-ter. Possono essere ammessi all'Albo degli arbitri della Camera arbitrale:

a) tutti i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato in attività di servizio, nonchè i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, che ne fanno richiesta;

b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature superiori;

c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministrazione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di lavori pubblici;

d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti nei relativi albi;

e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza in materia di lavori pubblici. I soggetti appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e), in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in linea generale dalla Camera arbitrale, sono inseriti nell'Albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da *curriculum* ed adeguata ulteriore documentazione. L'iscrizione all'Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti per l'iscrizione.

2-quater. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio è nominato dalla Camera arbitrale su indicazione concorde degli arbitri di parte o delle parti direttamente scegliendo tra i magistrati amministrativi e contabili o avvocati dello Stato in attività di servizio o a riposo. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un magistrato contabile o un avvocato o procuratore dello Stato, in servizio o a riposo, non può essere nominato presidente del collegio soggetto appartenente alla medesima categoria professionale. Allo stesso modo non possono essere nominati presidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato ove l'Avvocatura dello Stato sia difensore di una delle parti in giudizio.

2-quinquies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale a fissare la misura e le modalità del deposito in acconto del corrispettivo dovuto per il funzionamento del collegio. Essa provvede su richiesta della parte più diligente, che dimostri l'avvenuta nomina del terzo arbitro ed indichi il valore della controversia. Eseguito l'integrale versamento del deposito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, avrà luogo non oltre i successivi trenta giorni.

2-sexies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale in ordine alla determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso agli arbitri, in conformità alla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, nonché in ordine al funzionamento del collegio arbitrale, e alle modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai componenti del collegio arbitrale, al segretario e, a rimborso delle spese anticipate, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo.

2. Per quanto non previsto dal comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

3. Ai fini della nomina degli arbitri di parte, può essere utilizzato, fino alla redazione del nuovo albo, quello già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. È fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 150, e i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 151 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 sono soppressi"».

6.0.3/1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

All'emendamento 6.0.3 apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo" aggiungere le seguenti: "e dall'articolo 9, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398";

b) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "che i collegi arbitrali medesimi" sopprimere la seguente parola: "non";

c) sostituire il comma 6, con il seguente:

"6. Sono fatti salvi i lodi già pronunciati e le procedure già compiute nell'ambito dei giudizi arbitrali che, quand'anche difformi dalla previgente normativa, siano conformi alle disposizioni del presente articolo ovvero del codice di procedura civile"».

6.0.3/2

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 6.0.3, sopprimere il comma 6.

6.0.3

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti)

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 32. - (*Definizione delle controversie*) – 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, anche di concessione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. Al giudizio arbitrale si applicano salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. In tali casi il giudizio è demandato a un collegio arbitrale composto da tre membri. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato d'accordo dalle parti o dagli arbitri.

3. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi arbitrali espletati dai collegi arbitrali costituiti ai sensi del presente comma, si applicano le norme di procedura di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione dei collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni anche previste da leggi speciali che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.

6. Sono fatti salvi i lodi già pronunciati e le procedure già compiute nell'ambito di giudizi arbitrali che, quand'anche difformi dalla previgente normativa siano conformi alle disposizioni del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis* ed al presente articolo si applicano anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del comma 1-*ter* dell'articolo 31-*bis*, per il caso previsto dal comma 1, lettera e), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354».

6.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti)

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 32. - *(Definizione delle controversie)* – 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, anche di concessione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dell'articolo 31-*bis*, possono essere deferite ad arbitri. Al giudizio arbitrale si applicano salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile e il tariffario attualmente vigente.

2. In tali casi il giudizio è demandato a un collegio arbitrale composto da tre membri. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato d'accordo dalle parti o dagli arbitri.

3. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi arbitrali espletati dai collegi arbitrali costituiti ai sensi del presente comma, si applicano le norme di procedura di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi

arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione dei collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni anche previste da leggi speciali che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.

6. Sono fatti salvi i lodi già pronunciati e le procedure già compiute nell'ambito di giudizi arbitrali che, quand'anche difformi dalla previgente normativa siano conformi alle disposizioni del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis* ed al presente articolo si applicano anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del comma 1-*ter* dell'articolo 31-*bis*, per il caso previsto dal comma 1, lettera e), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354».

6.0.100

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(*Camera arbitrale*)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda d'arbitrato e nell'atto di resistenza alla stessa, scelti tra coloro che hanno i requisiti soggettivi e di professionalità fissati, ai sensi del precedente comma, dalla Camera arbitrale ed iscritti in apposito Albo. Se la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell'arbitro provvede la Camera arbitrale. I soggetti di cui alla lettera a) del successivo comma 3-*ter* non possono essere nominati arbitri delle parti pri-

vate. 2-ter. Possono essere ammessi all'Albo degli arbitri della Camera arbitrale:

a) tutti i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato in attività di servizio, nonché i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, che ne fanno richiesta;

b) gli avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature superiori;

c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministrazione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di lavori pubblici;

d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti nei relativi albi;

e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza in materia di lavori pubblici. I soggetti appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere b), c), d), ed e), in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in linea generale dalla Camera arbitrale, sono inseriti nell'Albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da *curriculum* ed adeguata ulteriore documentazione. L'iscrizione all'Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, tuttavia, la Camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti per l'iscrizione.

2-quater. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio è nominato dalla Camera arbitrale su indicazione concorde degli arbitri di parte o delle parti direttamente scegliendo tra i magistrati amministrativi e contabili o avvocati dello Stato in attività di servizio o a riposo. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un magistrato contabile o un avvocato o procuratore dello Stato, in servizio o a riposo, non può essere nominato presidente del collegio soggetto appartenente alla medesima categoria professionale. Allo stesso modo non possono essere nominati presidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato ove l'Avvocatura dello Stato sia difensore di una delle parti in giudizio.

2-quinquies. Resta ferma la competenza della Camera arbitrale a fissare la misura e le modalità del deposito in acconto del corrispettivo dovuto per il funzionamento del collegio. Essa provvede su richiesta della parte più diligente, che dimostri l'avvenuta nomina del terzo arbitro ed indichi il valore della controversia. Eseguito l'integrale versamento del deposito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, avrà luogo non oltre i successivi trenta giorni.

2-sexies. Resta ferma la competenza della Camera, arbitrale in ordine alla determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso agli arbitri, in conformità alla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000,

n. 398, nonchè in ordine al funzionamento del collegio arbitrale, e alle modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai componenti del collegio arbitrale, al segretario e, a rimborso delle spese anticipate, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo".

2. Per quanto non previsto dal comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

3. Ai fini della nomina degli arbitri di parte, può essere utilizzato, fino alla redazione del nuovo albo, quello già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. È fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, già operate dalla Camera arbitrale antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. 5. I commi 2 e 3 dell'articolo 150, e i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 151 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 sono soppressi.

6.0.5

VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis.

(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile)

1. Al testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo la lettera *c-ter*), aggiungere la seguente:

"*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente";

b) all'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazioni

allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

6.0.6

VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 12 per cento.»

6.0.7

VERALDI

Improcedibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

6.0.8

VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

6.0.9

VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in data 18 novembre 2004, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 18 per cento.»

6.0.10

VERALDI

Improcedibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. È abrogato il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

6.0.11

VERALDI

Improcedibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 311 del 30 dicembre 2004 le parole da "i trattamenti economici" fino a «datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: "eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria"».

6.0.12

VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».

6.0.101

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Verifica stato dei finanziamenti per la realizzazione delle opere)

1. I commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, verificano altresì lo stato dei finanziamenti erogati ai concessionari per la realizzazione dei lavori di potenziamento autostradali. A tal fine predispongono e trasmettono al Cipe ogni sei mesi, una specifica relazione, anche al fine dell'adozione di eventuali modifiche delle convenzioni tra il soggetto concedente e il concessionario, nonchè per la determinazione di conseguenti modifiche tariffarie. Tale relazione è contestualmente trasmessa al Parlamento».

6.0.101 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Verifica stato dei finanziamenti per la realizzazione delle opere)

1. I commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, verificano altresì lo stato dei finanziamenti erogati ai concessionari per la realizzazione dei lavori di potenziamento autostradali. A tal fine predispongono e trasmettono al Ministero delle infrastrutture ogni sei mesi, una specifica relazione, anche al fine dell'adozione di eventuali modifiche delle convenzioni tra il soggetto concedente e il concessionario, nonchè per la determinazione di con-

seguenti modifiche tariffarie. Tale relazione è contestualmente trasmessa al Parlamento».

6.0.102 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regole particolari per l'assunzione di mutui)

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento".

Al comma 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la lettera "a)" è abrogata».

6.0.130

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a favore dell'Autorità portuale di Genova)

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorità portuale di Genova.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando:

- a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003;
- b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.14

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. L'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di euro 1 a passeggero.

2. L'incremento dell'addizionale di cui al presente articolo è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291».

6.0.103

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di servizio civile nazionale)

1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Sanzioni amministrative)* – 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di 1 anno;

d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45, dall'Ufficio nazionale o dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reinscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni.

b) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole "compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

b) il comma 6 dell'articolo 3 è abrogato;

c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Rapporto di servizio civile*). – 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.";

e) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la

condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.";

f) il comma 8 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale o le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.";

g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Doveri e incompatibilità*) – 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.";

h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: "non inferiore ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore".

6.0.103 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di servizio civile nazionale)

1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Sanzioni amministrative*) – 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei vo-

lontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
- b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;
- c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di 1 anno;
- d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45, dall'Ufficio nazionale o dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reinscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni.

- b) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole "compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta ore, ovvero un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

- b) il comma 6 dell'articolo 3 è abrogato;

- c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

- d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Rapporto di servizio civile*). - 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

2. Il contratto, recante la data di inizio servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.";

e) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.";

f) il comma 8 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale o le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.";

g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Doveri e incompatibilità*) – 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.";

h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: "non inferiore ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore".

6.0.104

LIGUORI

Improcedibile

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è

inserito, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti."».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione)

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;

2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;

3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;

b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-*bis*, comma 10, lettera *a)*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera *b)* del comma 10 del medesimo articolo 1-*bis*.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

ALLEGATO 2-bis

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: «L.105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;

2) al punto 1), lettera b), le parole: «L.210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;

3) al punto 2), lettera a), le parole: «L.600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;

4) al punto 2), lettera b), le parole: «L.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;

5) al punto 2), lettera c), le parole: «L.1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;

6) al punto 2), lettera d), le parole: «L.1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;

7) al punto 3) le parole: «L.7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
	<p><i>c)</i> agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera <i>b)</i>, che esercitano nello Stato il commercio di preziosi</p>	81,00
	<p><i>d)</i> cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose</p>	81,00
	<p><i>e)</i> fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi</p>	202,00
	<p>TITOLO III PESCA</p>	
8.	<p>1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita</p>	404,00
	<p>TITOLO IV PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE</p>	
9.	<p>1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):</p>	
	<p><i>a)</i> per la domanda di brevetto e lettera di incarico</p>	54,00
	<p><i>b)</i> per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:</p>	
	<p>1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine</p>	67,00
	<p>2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine</p>	101,00
	<p>3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine</p>	236,00

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
	4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine	472,00
	5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	809,00
	c) per mantenere in vita il brevetto:	
	primo anno	17,00
	secondo anno	34,00
	terzo anno	40,00
	quarto anno	47,00
	quinto anno	61,00
	sesto anno	88,00
	settimo anno	121,00
	ottavo anno	168,00
	nono anno	202,00
	decimo anno	236,00
	undicesimo anno	337,00
	dodicesimo anno	472,00
	tredecimo anno	539,00
	quattordicesimo anno	607,00
	quindicesimo anno e successivi	741,00
	2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	
	a) per la domanda	539,00
	b) per la concessione	1.820,00
	3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	81,00
9-bis	1. Privativa per nuove varietà vegetali:	
	a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
	b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	
	1.	101,00
	2.	135,00

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
	3.	168,00
	4.	202,00
	5.	236,00
	6.	270,00
	7.	303,00
	8.	337,00
	9.	371,00
	10.	404,00
	11.	438,00
	12.	472,00
	13.	505,00
	14.	539,00
	15.	573,00
	16.	607,00
	17.	640,00
	18.	674,00
	19.	708,00
	20 e successive	741,00
	2. Tasse per le licenze obbligatorie su private per nuove varietà vegetali:	
	a) per la domanda	539,00
	b) per la concessione	1.820,00
	3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle private per nuove varietà vegetali:	
	per ogni privata	81,00
	per la lettera di incarico	34,00
	4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.	
10	1. Brevetto per modelli di utilità:	
	a) per domanda di brevetto	34,00
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	674,00
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:	
	1) rata per il primo quinquennio	337,00
	2) rata per il secondo quinquennio	674,00
	d) per la domanda di licenza obbligatoria	337,00

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
	e) per la concessione della licenza	1.348,00
	2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
	a) per la domanda di brevetto	34,00
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	674,00
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
	a) rata per il I quinquennio	337,00
	b) rata per il II quinquennio	404,00
	c) rata per il III quinquennio	674,00
	d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno	67,00
	e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	1.348,00
	f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
	1) rata per I quinquennio	404,00
	2) rata per il II quinquennio	674,00
	3) rata per il III quinquennio	1.011,00
	g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno.	101,00
	3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:	
	a) per la lettera d'incarico	34,00
	b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	81,00

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00
11	1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	
	a) per la domanda di primo deposito . .	34,00
	b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	
	1) riguardante generi di una sola classe	67,00
	2) per ogni classe in più	34,00
	2. Registrazione per marchi collettivi:	
	a) per la domanda di primo deposito	135,00
	b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	202,00
	3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	135,00
	4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	
	a) per lettera di incarico	34,00
	b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	34,00
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento	81,00
12	1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):	
	a) per la domanda	1.011,00
	b) per la registrazione	809,00
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00
13	1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:	
	a) per la domanda:	404,00
	b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.011,00
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	67,00

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
14	<p>1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione</p> <p>2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) per ogni disco o apparecchio analogo</p> <p style="padding-left: 40px;">b) per ogni progetto</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI RADIO E TELEVISIONE</p>	<p style="text-align: right;">81,00</p> <p style="text-align: right;">81,00</p> <p style="text-align: right;">34,00</p>
17	<p>1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni</p> <p style="padding-left: 40px;">d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:</p> <p style="padding-left: 40px;">2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto)</p>	<p style="text-align: right;">0,70</p> <p style="text-align: right;">20,00</p>

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
18	g) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:	
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	34,00
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	236,00
	1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):	
	a) di programmi televisivi:	
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
	2) tassa annuale	2.022,00
	b) di programmi radiofonici:	
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	674,00
	2) tassa annuale	337,00
	2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):	
	a) di programmi televisivi:	
	1) tassa di rilascio o di rinnovo	13.480,00
	2) tassa annuale	6.740,00
b) di programmi radiofonici:		
1) tassa di rilascio o di rinnovo	2.696,00	
2) tassa annuale	1.348,00	
3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):		
a) tassa di rilascio o di rinnovo	3.370,00	
b) tassa annuale	1.685,00	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
19	<p>1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):</p> <p>a) tassa di rilascio</p> <p>b) tassa annuale</p>	<p>5.392,00</p> <p>2.696,00</p>
20	<p>1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):</p> <p>a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:</p> <p>1) tassa di rilascio o di rinnovo</p> <p>2) tassa annuale</p> <p>b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:</p> <p>1) tassa di rilascio o di rinnovo</p> <p>2) tassa annuale</p>	<p>4.044,00</p> <p>2.696,00</p> <p>404,00</p> <p>270,00</p>
<p>TITOLO VII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI</p>		
22	<p>Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 196 del 21 agosto 1992</p> <p>1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 70);</p>	<p>168,00</p>

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
	<p>2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);</p> <p>3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);</p> <p>4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);</p> <p>5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);</p> <p>6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (articolo 75);</p> <p>7. Giornali e periodici (articolo 82);</p> <p>8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86).</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VIII ALTRI ATTI</p>	
23	1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine . .	67,00

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Note
13	<p>2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:</p> <p>a) con periodicità annuale</p> <p>b) con periodicità semestrale</p> <p>c) con periodicità trimestrale</p> <p>d) con periodicità mensile</p>	<p>€ 22,80</p> <p>€ 11,40</p> <p>€ 5,70</p> <p>€ 1,90</p>	<p>3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica</p>
20	<p>3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile</p>	<p>€ 54,00</p>	

2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Modo di pagamento	Note
1	<p>1-<i>quater</i>. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:</p> <p>a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati</p> <p>b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati</p> <p>c) per ogni istanza di annotazione</p> <p>d) per istanze diverse dalle precedenti .</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 85,00</p> <p>€ 15,00</p> <p>€ 15,00</p>	<p>2-<i>bis</i>. L'imposta di cui al comma 1-<i>quater</i> è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione</p>	<p>1-<i>quater</i>. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi</p>

»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Modo di pagamento	Note
3	2- <i>bis</i> . Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1- <i>bis</i> e dall'articolo 4, comma 1- <i>bis</i>	€ 59,00	1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio	1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Modo di pagamento	Note
4	<p>1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato ...</p> <p>1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità</p>	<p>€ 85,00</p> <p>€ 28,00</p>	<p>1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato</p> <p>1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio</p>	<p>1-bis. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti</p> <p>1-ter. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa</p>

»;

d) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Modo di pagamento	Note
20	1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto	€ 24,00	1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato	1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi

ALLEGATO 2-*quinqüies*

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord.	OGGETTO	Tariffa in euro	Note
1	Consultazione degli atti e degli elaborati catastali		
1.1	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione	10,00	
1.2	consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4:		
	consultazione per unità immobiliare	3,00	
	consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o frazioni di 5	3,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con stampa di esito negativo
	elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	3,00	
1.3	consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata	5,00	Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4

N. Ord.	OGGETTO	Tariffa in euro	Note
1.4	consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata	10,00	Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico
1.5	consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2	10,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con esito negativo
2	<p>Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1:</p> <p>2.1 per ogni certificato, copia o estratto</p> <p>2.1.1 Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi; - foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografie; - punto, per il quale si determinano le coordinate 	<p>16,00</p> <p>4,00</p>	<p>Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4</p> <p>Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate</p>

N. Ord.	OGGETTO	Tariffa in euro	Note
3	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
3.1	per ogni domanda di voltura . . .	35,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
3.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione	35,00	
3.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento . . .	35,00	
3.3.1	per ogni particella eccedente . . .	3,00	
4	Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:		
4.1	per ogni unità immobiliare trattata	3,00	Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle e le unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali
5	Attestazione di conformità di estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
5.1	per ogni estratto di mappa	10,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle
5.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 5.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro	4,00	

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».

ALLEGATO 2-sexies
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N. Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	35,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	6,00	

N. Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
2.1.2	per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici .	3,00	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni nota o titolo stampati	4,00	È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Ricerca continuativa per via telematica		
4.1	per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio	0,02	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale.
4.2	contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata .	15,00	L'importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.

N. Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1	Certificazione: certificati ipotecari per ogni stato o certificato riguardante una sola persona per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note rilascio di copia per ogni richiesta di copia di nota o titolo altre certificazioni per ogni altra certificazione o attestazione	 20,00 2,00 10,00 5,00	 L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola. Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato. L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
6 6.1	Note d'ufficio per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile	 10,00	
7 7.1	Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno: per ogni pagina dell'elenco	 7,00	 Il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.

».

EMENDAMENTI

7.3

MORO, BRIGNONE

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*
_____**7.5**

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Respinto*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «non avente natura regolamentare».*
_____**7.6**

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Respinto*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «di natura non regolamentare».*
_____**7.200**RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Id. em. 7.6***Al comma 1, lettera a) numero 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».*
_____**7.1**

LA COMMISSIONE

Approvato*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quelli di cui all'allegato» con le seguenti: «gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati».*

7.201

GABURRO

Improcedibile

All comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«c) all'articolo 7, comma 1, comma 367:

1) il comma 367 è sostituito dal seguente: "La riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio, è disciplinata dalla presente legge e regolamentata tramite specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio di cui al comma 371".

d) all'articolo 1, comma 369:

1) alla fine del periodo aggiungere il seguente capoverso: "Non si ha altresì riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti fra soggetti dotati delle convenzioni di cui al comma 371 per ottemperare alla medesima richiesta del soggetto per conto del quale l'acquisizione stessa è stata effettuata".

e) all'articolo 1, comma 371:

1) il periodo: "modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito" è sostituito dal seguente: "modalità e termini della raccolta e della conservazione dei dati".»

7.202

PASQUINI, BRUNALE, TURCI, BONAVITA, LATORRE

Le parole da: «Al comma 1» a: «sopprimere la lettera a).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-bis, numero 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

7.203

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Precluso

All comma 1, lettera b) allegato 2-bis, al numero 2, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

7.204

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo II, articolo 4, comma 1, sostituire l'importo: «115,00» con il seguente: «150,00».

7.205

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo II, articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: «168,00» con il seguente: «250,00».

7.206

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Le parole da: «Al comma 1» a: «1, 2 e 3.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al titolo IV, articolo 9, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative a redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;».

7.207

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 9, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.208

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 9-bis, ai commi 1, 2, 3 e 4, aumentare i relativi importi del 50 per cento.

7.209

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Le parole da: «Al comma 1» a: «1, 2 e 3.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al titolo IV, articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative a redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- b) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- d) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7.210

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.211

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Le parole da: «Al comma 1» a: «2, 3 e 4.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-ter, al titolo IV, articolo 11, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative a redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;».

7.212

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 11, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.213

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, articolo 13, al comma 1, lettere a), b) e c), aumentare i relativi importi del 100 per cento.

7.214

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al punto 1, al titolo IV, sopprimere l'articolo 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.215

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, al numero 1, sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.216

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Le parole da: «Al comma 1» a: «l'articolo 13.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minore entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- b) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- d) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7.217

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, al numero 1, sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.218

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Le parole da: «Al comma 1» a: «l'articolo 20.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), all'allegato 2-quater, sopprimere l'articolo 20.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minore entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

7.219

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, al numero 1, sopprimere l'articolo 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.220

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'allegato 2-quinques.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.221

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'allegato 2-quinques, Tabella A, Titolo III.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minore entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-bis e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

7.7

GABURRO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), allegato 2-sexies, le note al punto 2.1.4 e al punto 7.1 sono soppresse.

7.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1-bis» fino alla fine del comma con le seguenti: «di cui all'articolo 3, primo comma,

numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni».

7.222

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 127 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono previste deroghe alla consistenza numerica di cui sopra per impedire che il numero medio degli alunni per classe di ogni istituzione scolastica sia superiore a quello dell'anno precedente; per assicurare nelle singole istituzioni scolastiche la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri, nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiore ad una unità in classi che non superino i venti alunni. Per garantire il perseguimento di tali finalità è autorizzata, per gli anni 2005, 2006 e 2007 la spesa di 500 milioni di euro in ragione annua. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

7.223

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 127 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere in fine il seguente:

"127-bis. A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domande di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 mila euro annui"».

Conseguentemente l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

7.16

COMPAGNA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 368, dopo le parole: "anche in copia o parzialmente" sono soppresse le seguenti: "o previa elaborazione nella forma o nel contenuto";

b) al comma 369, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si ha altresì riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni, prima di essere ceduti a terzi, siano stati elaborati nella forma o nel contenuto.";

c) al comma 371, dopo le parole: «della conservazione» sono soppresse le seguenti: «della elaborazione dei dati».

7.18

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

7.224

GIARETTA

Improcedibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che l'esenzione ivi prevista si applica anche nei casi in cui l'attività svolta sia qualificata, ai soli fini fiscali, come commerciale».

7.20

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: "Al fine di" fino a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella Pubblica Amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.10

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia)

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine,

al Comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

7.0.200

TOFANI, MAFFIOLI, PERUZZOTTI, MALAN

Assorbito

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia)

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al Comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente la somma di due milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

7.0.270

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.270 (testo 2)

LA COMMISSIONE

V. em. 7.0.270

Dopo l'articolo, 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato in quiescenza)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato *in quiescenza*, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.201

TOFANI, FALCIER, MAGNALBÒ, EUFEMI, IERVOLINO

V. testo 2

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.202

MALABARBA, SODANO Tommaso

V. testo 2

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.201 (testo 2)

TOFANI, FALCIER, MAGNALBÒ, EUFEMI, IERVOLINO

Id. em. 7.0.270

Dopo l'articolo, 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.202 (testo 2)

MALABARBA, SODANO Tommaso

Id. em. 7.0.270

Dopo l'articolo, 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.23

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I)*

1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453».

7.0.3

TOFANI, FALCIER

Sost. id. em. 7.0.23

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

*(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I)*

1. I decreti e le sentenze di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453».

7.0.20/1RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

All'emendamento 7.0.20 sopprimere la lettera a).

7.0.20

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tenuta delle liste elettorali)

1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;

b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)," sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)"».

7.0.203 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aggiornamento degli schedari consolari)

1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.800.000, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.204

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi urgenti per giochi olimpici invernali "Torino 2006")

1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il Comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale.

2. La società di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.

3. Per le iniziative di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonché degli enti e società strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. La società di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, può altresì avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima legge.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi si applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e tutti gli altri termini sono ridotti ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori, l'affidamento a trattativa privata è consentito nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE e non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

5. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato organizzatore dei giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei giochi olimpici assume le necessarie iniziative - per coordinare il proprio operato con quello della società di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.21

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».

7.0.205

MORO

Ritirato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopprimere il comma 288».

7.0.206

MORO

Respinto

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 288, secondo periodo, sostituire le parole: "trecento concessionari" con le seguenti: "cinquanta concessionari"».

7.0.207

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 345, dell'articolo 1, della legge n. 311 del 2004, al primo periodo, dopo le parole: "in ragione della loro attività, e" vengono soppresse le seguenti parole: "relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese"».

7.0.8

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Pubblicità negli impianti per manifestazioni sportive dilettantistiche)

1. Al comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, dopo le parole: "'decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640" sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni"».

7.0.80

TIRELLI, BRIGNONE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Pubblicità negli impianti per manifestazioni sportive dilettantistiche)

1. Al comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, sostituire le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640" con le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni"».

7.0.81

SALERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il comma 1-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti con capienza non superiore a tremila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, non è assoggettata all'imposta sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni"».

7.0.81 (testo 2)

SALERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità negli impianti con capienza non superiore a tremila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilattentistiche, non è assoggettata all'imposta sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni"».

7.0.208

MUZIO

Improcedibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.208a

BEDIN

Improcedibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.210

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 480 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

'Art. 20-bis. - *(Spazi riservati ed esenzione dal diritto)* – 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni'.

b) All'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

'5-ter. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità'. "».

7.0.211

BEDIN

Id. em. 7.0.210

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 480 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

'Art. 20-bis. - *(Spazi riservati ed esenzione dal diritto)* – I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei ma-

nifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni'.

b) All'articolo 24, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

'5-*ter*. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità'."».

7.0.212

MUZIO

Id. em. 7.0.210

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma n. 480 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

'Art. 20-*bis*. - *(Spazi riservati ed esenzione dal diritto)* – I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni'.

b) All'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

'5-ter. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità'».

7.0.213

BEDIN

Respinto

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione

di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515"».

7.0.214

MUZIO

Id. em. 7.0.213

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515"».

7.0.11

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Ritirato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Determinazione della rendita catastale)

1. Al comma 540 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "anche se fisicamente non incorporati al suolo" sono soppresse».

7.0.10a

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Ritirato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Impugnazione dei provvedimenti amministrativi
relativi a misure comunitarie)*

1. Il comma 551 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso».

7.0.9

TIRELLI, BRIGNONE

Respinto

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Operazione di permuta)

1. Al comma 114 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, dopo le parole: "né alienati o permutati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di operazioni di permuta per l'acquisizione di beni immobili da destinarsi ad uso governativo o per interessi nazionali e/o governativi"».

7.0.12

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere la seguente lettera:

"g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione"».

7.0.130

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Monopoli di Stato)

1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" la parola: "e" è soppressa, e dopo le parole: "agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato"».

7.0.150/1

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 7.0.150 sostituire il comma 1 con il seguente: «1. (Istituzione del reddito sociale minimo) – Al fine di garantire a ciascun cittadino un'esistenza libera e dignitosa, per sé e la sua famiglia, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, si istituisce il reddito sociale minimo.

2. Dal 31 gennaio 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia da almeno due anni;
- b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
- c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;
- d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente del nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

3. L'importo massimo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è di 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

4. L'importo indicato dal comma 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

5. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

7. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

8. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 7-ter. 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Art. 7-quater. 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

Art. 7-*quinquies*. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato».

7.0.150/3

IOVENE, BARATELLA, BATTAFARANO, MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, STANISCI, PASCARELLA, FLAMMIA, DI SIENA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "comunque non oltre il 31 dicembre 2004"» sono sostituite dalle seguenti: "all'esaurimento dei fondi disponibili iscritti nei bilanci dei Comuni"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

7.0.150/2

MONTAGNINO

Ritirato

All'emendamento 7.0.150, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti", sono sostituite con le seguenti: "il limite degli stanziamenti già previsti"».

7.0.150/4

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 7.0.150, comma 2, sostituire le parole: «entro il termine di cui al comma 1» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2006».

7.0.150

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

Art. 7-bis.

(Reddito minimo di inserimento)

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006".

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il termine di cui al comma 1 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

7.0.215IOVENE, BARATELLA, BATTAFARANO, MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO,
BATTAGLIA Giovanni, STANISCI, PASCARELLA, FLAMMIA, DI SIENA**Precluso dalla reiezione dell'em. 7.0.150/3***Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

(Reddito minimo di inserimento)

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "comunque non oltre il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "all'esaurimento dei fondi disponibili iscritti nei bilanci dei Comuni».

7.0.16

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005"».

7.0.170

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Italia lavoro S.p.A)

1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro S.p.A., previa stipula di apposita convenzione.

2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.

3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

7.0.18

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* del comma 18 suddetto.»

7.0.19

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7 bis.

(Modifiche alla disciplina del Collegio dei sindaci dell'ENPALS)

1. Il collegio dei sindaci dell'ENPALS è composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.»

7.0.22/1

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.22, al comma 1, sostituire le parole: «che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004» con le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004».

7.0.22

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse)

1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni – limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2003 – alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.

2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi».

7.0.24/1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.24 sopprimere la lettera a).

7.0.24/2

D'ANDREA

Al capoverso «Art. 7-bis» sopprimere la lettera a).

7.0.24

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Forniture di interesse nazionale)

1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti" sono inserite le seguenti: ", di forniture di interesse nazionale";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie."».

7.0.25/1

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.25, sostituire le parole da: «Ferma restando» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'affidamento d incarichi di studio, di ricerca, e di consulenza a soggetti estranei alla pubblica amministrazione direttamente committente e relativamente a materie ad oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente e preventivamente motivato».

7.0.25

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)

1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente."».

7.0.216

GABURRO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trattamento di malattia degli Autoferrotranvieri)

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il secondo periodo è soppresso».

7.0.29 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dei termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi)

1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte

dei preparati pericolosi già immessi sul mercato, purchè conformi alla previgente normativa, è prorogato di diciotto mesi.

2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purchè conformi alla previgente normativa, è differito di dodici mesi».

7.0.30

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tessera sanitaria)

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8";

b) nel comma 8, dopo le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-bis. La mancata trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata; l'accertamento della violazione stessa è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato».

7.0.30 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tessera sanitaria)

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8";

b) nel comma 8, dopo le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica attraverso l'associazione di categoria dei titolari di farmacie";

7.0.217

EUFEMI, COMPAGNA, IERVOLINO, FALCIER

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Convenzioni in materia di agevolazioni alle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 possono essere prorogate, con atti integrativi alle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata».

7.0.218

GUBERT, MICHELINI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:**«Art. 7-bis.**(Proroga agevolazioni fiscali per il riordino delle IPAB)*

1. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2008.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 sono uniformemente incrementate fino a concorrenza delle minori entrate».

7.0.219

MORO

*Dopo l'articolo 7, è inserire il seguente:**«Art. 7-bis.*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 200, il comma 14 è soppresso».

7.0.221

IL GOVERNO

Ritirato*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:**«Art. 7-bis.*

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"g) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa

2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti"».

7.0.220

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate)

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione regionale. Corrispondente, il livello di spesa 2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti».

7.0.222

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali)

"1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25 aggiungere il seguente comma 25-bis: 'ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali'.

Di conseguenza all'articolo 1, comma 24, lettera *d*), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: 'commi da 5 a 7' aggiungere le seguenti: 'ad eccezione dei trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale'».

7.0.223

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente comma:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali"; b) al comma 24, lettera d), dopo le parole: "commi da 5 a 7", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale"».

7.0.224

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «commi da 5 a 7» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Co-

muni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale».

7.0.225

MUZIO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. Ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: "con popolazione superiore ai 3.000 abitanti" con le seguenti: "con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente articolo:

«Art. 7-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

7.0.226

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. Ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "con popolazione superiore ai 3.000 abitanti", sono sostituite con le seguenti: "con popolazione superiore a 5.000 abitanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura del 2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5

della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

7.0.234

ACCIARINI, VITALI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti parole: «Le disposizioni sul Patto di stabilità interno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

7.0.235

VITALI, ACCIARINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

7.0.236

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti».

7.0.237

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti».

7.0.227

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni)

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

7.0.228

ACCIARINI, VITALI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni)

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, del comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

7.0.229

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni)

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. All'onoere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, mediante un aumento della tassa sui superalcolici nella misura del 7 per cento».

7.0.230

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Risorse per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

1. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.

7.0.231

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Risorse per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

1. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 65 milioni di euro».

7.0.232

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dall'1,2 per cento».

7.0.233

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura del 1,2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

7.0.267

VITALI, ACCIARINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, del comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

7.0.238

VITALI, ACCIARINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "commi da 5 a 7" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale";

b) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei Comuni e delle Unioni di Comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77».
-

7.0.239

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti».
-

7.0.240

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti».
-

7.0.241

ACCIARINI, VITALI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, decorrono dal 1° gennaio 2006.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, del comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

7.0.242

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.243

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.244

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

7.0.245

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Bilanci di previsione degli enti locali)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante: "Proroga di termini", le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005"».

7.0.246

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Bilanci di previsione degli enti locali)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante: "Proroga di termini", le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005"».

7.0.247

VALDITARA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

1. L'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili prevista per l'esercizio delle attività indicate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi sussistente anche quando tale esercizio rivesta natura commerciale».

7.0.248

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili)

1. All'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante "Proroga di termini", aggiungere il seguente comma 2:

"Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314"».

7.0.249

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili)

1. All'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante "Proroga di termini", aggiungere il seguente comma 2:

"Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314"».

7.0.250

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i Comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti all'anno 2004».

7.0.251

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i Comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti all'anno 2004».

7.0.252

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i Comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di

cui all'articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera *a*) del medesimo comma, riferiti all'anno 2004».

7.0.253

VALDITARA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento di" sostituire il testo esistente con: "attività, anche di natura commerciale, aventi finalità assistenziale, previdenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa e sportiva, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222"».

7.0.254

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento degli edifici scolastici)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante "Proroga di termini", aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Al comma 1, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 266 del 2004 convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e in quelli degli enti locali"».

7.0.255 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in Confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. All'onere derivante dal presente comma determinato in 3.100.000 euro per il 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

7.0.256

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore, a titolo di risarcimento per le sofferenze subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti, ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, o ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto.

3. Le domande di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

4. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

5. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto, nonché alla concessione dell'onorefinità di cui al comma 2.

6. È istituito presso il Ministero della difesa il "Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti, al quale affluiscono:

- a) il contributo dello Stato;
- b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini;
- c) eventuali contribuzioni di istituzioni e Stati esteri.

2. Il Fondo sarà utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui al comma 2 ed in via subordinata per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria storica al fine di prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

7. All'onere complessivo di 1.000.000 di euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 4 e 5, stabilito in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

7.0.257

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento importi familiari)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 125 decreto-legge 1º giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di *handicap*, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Conseguentemente dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art 7-ter.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.258

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi a sostegno del reddito)

1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il "Testo unico delle imposte sui redditi", dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal luogo di residenza».

Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

7.0.259

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, SANZARELLO, MINARDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001, al comma 1, lettera a) la parola: "ventiquattro" è sostituita con la parola: "trenta"».

7.0.260

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aliquote e tariffe)

1. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

7.0.261

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aliquote e tariffe)

1. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

7.0.262

BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso

dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

7.0.263

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1) Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2) La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3) Gli importi liquidati ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 a favore del Comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

7.0.264

MUZIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano entro il

perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali».

7.0.265

BEDIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali».

7.0.266

FALCIER

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di acque potabili)

1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purché specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformità al Regolamento di cui al decreto del Ministero della sanità 21/12/1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO₂».

7.0.268

FAVARO, CICOLANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa è personale», sono inserite le seguenti: «ed associata ad un solo veicolo"».

7.0.269

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009"».

7.0.270a

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Rilascio documentazione in formato elettronico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 1° febbraio 2002;

b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252 del Consiglio del 13 dicembre 2004;

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di carte valori)

1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-bis da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad essi connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emettersi, in sede di prima attuazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le somme percepite dalle Amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in aggiunta alle somme già stanziare, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del Ministero medesimo.

3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori, è in facoltà dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di stipulare accordi, anche con soggetti privati, per estendere l'operatività delle carte valori alla fruizione di servizi di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Dipartimento del Tesoro.

4. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e con ap-

plicazione dell'articolo 417-*bis*, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401».

7.0.270a (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-*bis*.

(Rilascio documentazione in formato elettronico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 1° febbraio 2002;

b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252 del Consiglio del 13 dicembre 2004;

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 della legge 16 giugno 1998, n. 191. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

Art. 7-*ter*.

(Disposizioni in materia di carte valori)

1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-*bis* da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessa-

ria all'espletamento dei servizi ad essi connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emettersi, in sede di prima attuazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le somme percepite dalle Amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in aggiunta alle somme già stanziare, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.17 – Servizi del Poligrafico dello Stato – dello stato di previsione del Ministero medesimo.

3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori, è in facoltà dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di stipulare accordi, anche con soggetti privati, per estendere l'operatività delle carte valori alla fruizione di servizi di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Dipartimento del Tesoro.

4. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401».

7.0.271

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo
di dipendenti pubblici)*

1. Quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, si applica anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale, presidente o componente delle autorità amministrative indipendenti».

7.0.272

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"».

7.0.600 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche nell'ordinamento dell'Avvocato dello Stato)

1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

"Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli Avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.

Il numero di posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A, annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, risultino coperti da Avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del quarto comma.

La previsione di cui ai commi quarto e quinto si applica ai procuratori dello Stato che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio".

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

"I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri procuratori, coadiuvati dagli

Avvocati alla prima classe di stipendio, qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato distrettuale".

3. All'onere derivante dal quarto comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n.103, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutato in euro 10.664 per l'anno 2005 e in euro 14.722 per l'anno 2006 e in euro 155.784 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3276, di conversione del decreto-legge, n.7 del 2005.Emm.6.202,6.203 e 6.204,Muzio e a.,Vitali,Zanda	201	200	002	056	142	101	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3276. Em. 6.20, La Commissione	211	209	005	144	060	105	APPR.
3	NOM.	DDL n. 3276. Em. 6.0.12, Veraldi	205	203	006	052	145	102	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3276. Em. 7.18, La Commissione	197	194	009	183	002	098	APPR.
5	NOM.	DDL n. 3276. Em. 7.20, Il Relatore	194	190	005	172	013	096	APPR.
6	NOM.	DDL n. 3276. Em. 7.0.206, Moro	188	187	004	057	126	094	RESP.
7	NOM.	DDL n. 3276. Emm. 7.0.210, 7.0.211 e 7.0.212, Rollandin e altri, Bedin, Muzio e altri	177	172	001	038	133	087	RESP.
8	NOM.	DDL n. 3276. Em. 7.0.9, Tirelli e Brignone	179	178	006	037	135	090	RESP.
9	NOM.	DDL n. 3276. Em. 7.0.150 emendato, La Commissione	181	179	000	177	002	090	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0752 del 02-03-2005 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ACCIARINI MARIA.C				F	F		R	F	
AGOGLIATI ANTONIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
AGONI SERGIO	C	F	C	F	C	F	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	F	C	F	F	C	C	C	F
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BALBONI ALBERTO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BARATELLA FABIO	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	A	A	A	A	A				
BASSANINI FRANCO						F			
BASSO MARCELLO	F	C	C	F	F				
BASTIANONI STEFANO	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO			F	F	F				
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BEDIN TINO	F	C	R	F	F				
BERGAMO UGO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BETTONI BRANDANI MONICA						F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	C	F	F	C			
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BISCARDINI ROBERTO	F	C	F						
BOBBIO LUIGI	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	C	F	C	F	C	A	F
BONATESTA MICHELE	C	F	C	F	F	C	C	C	F

Seduta N. 0752 del 02-03-2005 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BONAVITA MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFIETTI DARIA	F		F	F	F	F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BOREA LEONZIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
BRIGNONE GUIDO	C	F	C	F	A	F	C	C	F
BRUNALE GIOVANNI	F	C	F						
BRUTTI MASSIMO		C	F			F	A	F	F
BRUTTI PAOLO		C	F			F		F	
BUCCIERO ETTORE	C	F	C	F	F	C		C	F
BUDIN MILOS				F		F	F		
CADDEO ROSSANO							F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	F	C	A	F	C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CALVI GUIDO			F						
CAMBER GIULIO	C	F	C	F	F	A	C	C	F
CAMBURSANO RENATO	F	C	F						
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CARRARA VALERIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F	C			F	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO			F						
CENTARO ROBERTO	C	F	C	F	F				
CHINCARINI UMBERTO	C	F	C	A	C	F	C	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	C	F						
CICCANTI AMEDEO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	C	F	F	C	C	C	F

Seduta N. 0752 del 02-03-2005 Pagina 3

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
COLETTI TOMMASO		C							
COLLINO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CORRADO ANDREA	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CORTIANA FIORELLO	F	C	F	F	F	F	F	F	F
COSSIGA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
COVIELLO ROMUALDO	F	C	F					F	F
COZZOLINO CARMINE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CURSI CESARE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
CURTO EUPREPIO	C	F	C	F	F	C			
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	C	F	C			C	C	C	F
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	C	F	F	F				
D'AMICO NATALE		R	F	R	R		R		R
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	C	F	F	R		F		F
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
DANZI CORRADO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
DATO CINZIA									F
DE CORATO RICCARDO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
DELL'UTRI MARCELLO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
DELOGU MARIANO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEMASI VINCENZO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	A	F	F	A	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	C							
DE RIGO WALTER	C	F	C	F	F	C	C	C	F
DETTORI BRUNO	F	C	F	F	F				

Seduta N. 0752 del 02-03-2005 Pagina 4

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
D'IPPOLITO VITALE IDA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DONATI ANNA	F	C	F		F	F	F	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
EUFEMI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FABBRI LUIGI	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FALCIER LUCIANO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FALOMI ANTONIO		C		F	F					
FASOLINO GAETANO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FASSONE ELVIO								F		
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FISICHELLA DOMENICO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
FLAMMIA ANGELO		C		F	F					
FLORINO MICHELE	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO						F			F	
FORLANI ALESSANDRO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FORTE MICHELE	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
FRANCO PAOLO	C	F	C	F	C	F		C	F	
GABURRO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
GAGLIONE ANTONIO	F	C								
GARRAFFA COSTANTINO	F	C	F							
GASBARRI MARIO		C	F	F	F					
GENTILE ANTONIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
GIRFATTI ANTONIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
GIULIANO PASQUALE	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
GRECO MARIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F	C	F	F	C		C	F	

Seduta N. 0752 del 02-03-2005 Pagina 5

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
GRUOSSO VITO	F	C	F	F	F				
GUASTI VITTORIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
GUBERT RENZO	C	F	C			F	F	A	F
GUBETTI FURIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
GUZZANTI PAOLO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
IERVOLINO ANTONIO	C	F	C	F	F	C	C		F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F	C	F	F	C	C	C	F
IOVENE ANTONIO	F	C	F	F		F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
KOFLER ALOIS			A	A	F	A	F	A	F
LABELLARTE GERARDO	F	C	F						
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA	F	C				F			
LEGNINI GIOVANNI			F			F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO				F	F		F	F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE						F		F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA	F	C		F	F	F	F		
MAGNALBO' LUCIANO				F	F	C	C	C	F
MALAN LUCIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MANCINO NICOLA	F	C	F	F	F	F			
MANFREDI LUIGI	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MANIERI MARIA ROSARIA	F	C	F	F	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MANZELLA ANDREA						F	F		
MANZIONE ROBERTO	F	C	F			F	F	F	F
MARANO SALVATORE	C	F	C	F	F	C		C	F
MARINO LUIGI	F		F	F	F		F	F	F
MARITATI ALBERTO				F	F	F	F	F	

Seduta N. 0752 del 02-03-2005 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
MARTONE FRANCESCO	F	C	F						
MASCIONI GIUSEPPE	F	C	F	F	F	F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MELELEO SALVATORE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	F	A	A	A	F	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MODICA LUCIANO	F	C	F	F	F	F	R	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	C	F	F	F	F	F	F	F
MONTALBANO ACCURSIO	F	C							
MONTI CESARINO	C	F	C	A	C	F	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	C							
MONTINO ESTERINO				F	F	F	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO				F					
MORO FRANCESCO	C	F	C	F	C	F	C	C	F
MORRA CARMELO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MORSELLI STEFANO	C	F	C		F	C	C	C	F
MUGNAI FRANCO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO			F	F	F				
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	C	F	F	C	C	C	F
NOVI EMIDDIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
OCCHETTO ACHILLE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OGNIBENE LIBORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PACE LODOVICO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	M	M	M	F		F	F		F
PAGLIARULO GIANFRANCO			F						
PALOMBO MARIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
PASCARELLA GAETANO	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	C	F	F	C	C	C	F

Seduta N. 0752 del 02-03-2005 Pagina 7

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
PASQUINI GIANCARLO	F	C	F						
PASSIGLI STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASTORE ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F	C	F	C	F	C	C	F
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
PELLICINI PIERO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
PERUZZOTTI LUIGI	C	F	C	F	A	F	C	C	F
PESSINA VITTORIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR	F	C	A	A	F	F	F	A	F
PETRINI PIERLUIGI	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO				F	F	F	F	F	F
PIANETTA ENRICO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	C	F	F	F				
PICCIONI LORENZO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
PIROVANO ETTORE	C	F	C	F	C	F	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO	F	C	F	F	F				
PONTONE FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	C	F	F	C	C	C	F
PROVERA FIORELLO	C	F	C			F	C	C	
RAGNO SALVATORE	C	F	C	F	F				
RIZZI ENRICO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.		A	A	A	F	A	F	A	F
RONCONI MAURIZIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
ROTONDO ANTONIO		C		F	F				
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	C	A	F	C	C	C	F
SALERNO ROBERTO	C	F	C			C			F
SALINI ROCCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SALZANO FRANCESCO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO		F	C	F	F	C	C	C	F
SAPORITO LEARCO	M	F	C	F	F	C	C	C	F

Seduta N. 0752 del 02-03-2005 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
SCALERA GIUSEPPE	F	C							
SCARABOSIO ALDO	C	F	C	F	F	C	C		F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
SCOTTI LUIGI	C	F	C	F	F	C	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C		C	F
SERVELLO FRANCESCO				F	F				
SESTINI GRAZIA	C	F	C	F	F	C	C	C	F
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	F	F	A		C	F
SODANO CALOGERO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
SOLIANI ALBERTINA	F	C	F	F	F	F	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C		C	F
STANISCI ROSA	F	C		F	F	F	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	C	C	C	F	C	C	F
SUDANO DOMENICO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
TAROLLI IVO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
TESSITORE FULVIO	F	C	F	F	F	F	F	F	F
THALER HELGA	A	A	A						
TIRELLI FRANCESCO	C	F	C	F	C	F	C	F	F
TOFANI ORESTE	C	F	C	F	F	C	C	C	F
TOMASSINI ANTONIO	C	F	C	F	C	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	C							
TRAVAGLIA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TREDESE FLAVIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
TUNIS GIANFRANCO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
TURRONI SAURO		C	F	R	A	F	R		F
ULIVI ROBERTO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	C	F	C	C	C	C	F
VALLONE GIUSEPPE	F	C	F	F					
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F	C	F	C	F	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	C	F	C	F	F	C	C	C	F

Seduta N. 0752 del 02-03-2005 Pagina 9

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	F	F	F	F	F	F	F
VICINI ANTONIO			F	F	F	F	F	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C	F	F	R				
VITALI WALTER	F	C		F	F				
VIVIANI LUIGI	F	C	F	F	F	F			
VIZZINI CARLO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	C	F						
ZANDA LUIGI ENRICO	F	C							
ZANOLETTI TOMASO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	C	F	F	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	C							
ZICCONI GUIDO	C	F	C	F	F	C	C	A	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	C	F	F	C	C	C	F

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

Con lettera in data 1° marzo 2005, i senatori Falomi e Occhetto hanno comunicato di appartenere alla seguente componente del Gruppo Misto: Il Cantiere.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Balboni, Bevilacqua, Bobbio, Bongiorno, Caruso Antonino, Cozzolino, Consolo, De Corato, Delogu, Demasi, Florino, Menardi, Mulas, Morselli, Pace, Palombo, Pontone, Salerno, Semeraro, Servello, Tofani, Tatò, Ulivi, Valditara, Ragno, Zappacosta, Forlani hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00325, dei senatori Magnalbò ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione n. 1-00325, dei senatori Magnalbò ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE RIGO, FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO, SAMBIN, TREDESE, SCARABOSIO, SCOTTI, PASINATO, CARRARA, GUASTI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le province di cui all'art. 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vengono denominate «province a specificità montana»;

sarebbe opportuno che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri interessati, provveda all'individuazione ed al riconoscimento di tali province;

sarebbe opportuno, al fine di dare ottimale organizzazione alle zone montane, che lo Stato riconosca alle province a specificità montana particolari condizioni di autonomia nella organizzazione e nella gestione delle risorse del proprio territorio, demandando alle stesse il coordinamento delle comunità montane e dei comuni, l'organizzazione dei servizi e degli uffici pubblici di rilevanza provinciale, nonché il compito di individuare con propri provvedimenti i criteri relativi alla ripartizione, ed al relativo impiego, dei proventi dell'apposito fondo locale per la montagna, nonché le competenze in materia di provvedimenti riguardanti la promozione e lo sviluppo delle attività produttive localizzate nelle province interessate;

accertato che:

in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ed al fine di rendere effettiva l'autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano, è in potestà dello Stato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delegare direttamente alle province

a specificità montana compiti di programmazione, competenze e funzioni amministrative ulteriori;

il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi con lo scopo di individuare le risorse e gli interventi idonei ad attuare le condizioni di autonomia nella gestione delle risorse delle province a specificità montana e di promuovere la politica di coesione comunitaria attraverso l'incentivazione della piena integrazione europea delle aree montane di confine, anche attraverso la programmazione, promozione, conclusione ed attuazione di accordi di cooperazione transfrontaliera di importanza locale afferenti il loro territorio;

le Regioni potrebbero individuare le ulteriori risorse del territorio montano per le quali, in attuazione dell'art. 4, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, riconoscere alle province a specificità montana autonomia di gestione,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo:

promuovere le opportune iniziative al fine di rendere possibile delegare, in tutto od in parte, alle province a specificità montana la programmazione, promozione, conclusione e attuazione di accordi transfrontalieri di importanza locale afferenti il loro territorio;

provvedere comunque alla individuazione e al riconoscimento delle province a specificità montana, assicurando alle stesse particolari condizioni di autonomia nell'organizzazione e gestione delle risorse del proprio territorio.

(4-08240)

FABRIS. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2005 non è stato ancora approvato;

ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Testo unico recante disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, è previsto che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

in data 17 dicembre 2004 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005;

che l'art. 6 di tale decreto prevede che per l'anno 2005 siano ammessi in Italia «per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 25.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome»;

secondo quanto previsto dalla ripartizione della quota lavoro subordinato stagionale effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, i flussi di ingresso previsti per la regione Emilia Romagna sono di 5.300 unità, a differenza delle 7.049 dell'anno precedente;

considerato che:

il lavoro stagionale della regione Emilia Romagna interessa prevalentemente il settore turistico ma anche agricolo, il quale necessita di un maggior numero di risorse al fine di organizzare e pianificare adeguatamente la propria attività;

la Confesercenti ed i suoi operatori turistici hanno sempre mostrato grande preoccupazione riguardo la ripartizione delle quote, così come le organizzazioni della filiera dell'ortofrutticola;

la regione Emilia Romagna aveva precedentemente avanzato la richiesta di un numero pari a 12.000 unità per far fronte alle esigenze di lavoro stagionale,

si chiede di sapere come il Governo intenda tutelare le esigenze del settore turistico e della filiera dell'ortofrutticola della Regione Emilia Romagna affinché esso non risulti penalizzato dall'attuale piano di ripartizione delle quote.

(4-08241)

FABRIS. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso che:

l'attività fisica riveste un ruolo ben documentato nel prevenire le malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche e nel migliorare la qualità della vita;

i dati pubblicati congiuntamente da fonti scientifiche indiscutibili quali l'American Cancer Society, l'American Heart Association e l'American Diabetes Association dimostrano come il costo di questi tre gruppi di malattie croniche, in termini di sofferenze umane, di aggravio sociale e di bilancio pubblico sia di enormi dimensioni;

secondo quanto si evince da una ricerca effettuata dal Centro studi per l'educazione fisica e sportiva di Ferrara (C.S.E.F.S.) nell'anno 2003 lo sport e l'educazione fisica nella scuola risultano essere, per la maggioranza degli adolescenti, l'unico momento dedicato alla pratica sportiva;

la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante la rubrica «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» pone a fondamento dei suoi principi e criteri direttivi l'obiettivo di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori;

nel documento di lavoro che accompagna lo «Schema di decreto legislativo concernente le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53», la quota settimanale prevista per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive, che prima della

riforma constava di due ore, risulta essere ridotta ad una sola ora settimanale;

considerato che:

ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, in ordine alla realizzazione delle finalità della legge, è previsto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari a sostegno «dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti»;

il Ministro della salute ha più volte richiamato l'attenzione dei cittadini attraverso una sensibilizzazione orientata all'aumento dell'attività fisica e motoria per contrastare l'obesità in età adulta ed infantile,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali il Governo abbia ridotto l'orario di insegnamento della disciplina delle scienze motorie e sportive, nonostante la campagna di sensibilizzazione promossa dal Ministro della salute;

come valuti il Governo l'ipotesi di ripristinare l'orario delle due ore settimanali previste per l'insegnamento della disciplina delle scienze motorie e sportive;

in quale misura abbia inciso il fattore economico nella riduzione degli orari scolastici.

(4-08242)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che, a quanto consta all'interrogante:

nel quarto lotto della circonvallazione di Vigevano, in località ristorante Bellavista, da sopralluogo effettuato in data 25 febbraio 2005 e successivo rilievo fotografico, effettuato in data 27 febbraio 2005, risultano eseguiti lavori di esbosco;

i lavori suddetti non risultano autorizzati dall'Ente competente, Parco Lombardo della Valle del Ticino;

da verifica telefonica, effettuata in data 28 febbraio 2005, sia l'ufficio boschi, sia l'ufficio vigilanza dell'Ente competente confermano che è in corso la verifica di autorizzazione e che, comunque, non è, alla data suddetta, stata presentata alcuna documentazione;

considerato che, in particolare, il decreto della giunta regionale n. 7/13900 del 1°/08/04 indica le modalità di procedura per stabilire gli interventi compensativi e le mitigazioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione all'esbosco,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

verificare eventuali illeciti amministrativi dei lavori di esbosco collegati al cantiere del quarto lotto della circonvallazione di Vigevano, in massima ragione ai sensi della legge regionale n. 8/76 e successive modifiche (legge regionale n. 9/77, legge regionale n. 18/97, RR n. 1/93, RR n. 15/2003 e decreto della giunta regionale n. 7/13900 del 1°/08/04);

verificare l'eventuale sussistenza di un reato ambientale ai danni della collettività;

procedere celermente a verificare le responsabilità del fatto e sanzionare l'eventuale violazione posta in atto.

(4-08243)

FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, FAVARO, SAMBIN, TREDESE, SCARABOSIO, SCOTTI, PASINATO, GUASTI, MANFREDI, CARRARA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

l'autorizzazione ad esercitare l'attività di cambiavalute veniva rilasciata dalla Banca d'Italia dopo opportune verifiche circa la moralità del richiedente, indicando spesso che l'autorizzazione veniva concessa a condizione che l'attività non fosse svolta da sola, ma assieme ad altre (come ad esempio pratiche amministrative, intermediazioni e compravendite immobiliari, ecc.);

numerosi operatori, soprattutto nelle località turistiche e costiere, hanno svolto, quindi, contestualmente sia l'attività di intermediazione sia quella di cambiavalute;

tali attività, ubicate spesso in posizioni centrali, sono diventate, per i turisti, preziosi uffici di informazione gratuiti;

l'attività di cambiavalute si è drasticamente ridotta dopo l'entrata in vigore dell'euro;

accertato che:

la Camera di commercio di Venezia, dando una propria interpretazione all'articolo 18 della legge 5/03/2001, n. 57, di modifica della legge n. 38/69, ha comunicato ad operatori interessati che l'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale;

gli operatori turistici interessati hanno ricordato che dall'incompatibilità sono escluse proprio le attività di mediazione comunque esercitate;

la Camera di commercio di Venezia fonda il proprio convincimento sulla circolare 19/12/2002 n. 515820 del Ministero delle attività produttive, non prendendo probabilmente in considerazione una modifica successiva che escludeva proprio dall'incompatibilità le attività «di mediazione» comunque esercitate,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

dare le opportune disposizioni per una corretta interpretazione della legge n. 57/2001, tenendo anche conto di quanto disposto dalla Banca d'Italia con propria circolare n. 006751 del 24/10/2001;

intervenire per assicurare piena libertà di organizzazione ad operatori ed agenzie che operano in un settore il cui sviluppo viene ritenuto indispensabile;

chiarire che le attività di mediazione e di cambiavalute sono perfettamente compatibili e possono essere esercitate congiuntamente.

(4-08244)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Posto che:

il decreto legislativo 29/12/03, n. 387, che interviene in attuazione di obblighi comunitari (legge 39/2002) per l'installazione di impianti fotovoltaici, prevede tra l'altro, all'art. 7 ed all'art. 43, l'emanazione di due decreti applicativi;

il decreto attuativo previsto all'art. 7 non è stato emesso entro la scadenza prevista e quello previsto all'art. 43 dovrebbe essere assunto entro il prossimo mese di giugno;

rilevato che la mancata attuazione del citato decreto legislativo è di grave danno poiché l'Italia, dopo essere stata all'avanguardia nel ricorso alla tecnologia del fotovoltaico, oggi è purtroppo costretta agli ultimi posti tra i paesi dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

per quale ragione il Governo non abbia adottato entro i termini previsti il decreto attuativo previsto all'art. 7, se a ciò si intenda porre rimedio e come;

se, a qualche mese dal termine di legge previsto, sia intenzione del Governo adottare il decreto attuativo previsto all'art. 43 del decreto legislativo 387/03.

(4-08245)

DE RIGO, FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO, SAMBIN, TRENDESE, SCARABOSIO, SCOTTI, PASINATO, GUASTI, MANFREDI. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'economia in provincia di Belluno dà evidenti segni di difficoltà riguardanti l'agricoltura di montagna e l'industria, che sceglie ormai spesso di delocalizzare anche all'estero;

nuova preoccupazione nasce per il pericolo che la società Heineken intenda chiudere lo stabilimento di produzione della birra a Pedavena, avendo altri stabilimenti a Timisoara e a Bergamo;

le comunità locali e le associazioni di categoria sono impegnate a risolvere la situazione di crisi della birra Heineken di Pedavena, evitando la dismissione di un'attività industriale particolarmente importante per le comunità di Feltre e del Bellunese,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo:

anche in collaborazione con la Regione Veneto, la provincia di Belluno e le associazioni di categoria, verificare con la proprietà ogni possibilità per evitare il trasferimento dell'attività di produzione della birra da Pedavena;

garantire, comunque, i livelli di occupazione attuali, assicurando alle associazioni sindacali ogni possibile sostegno ed intesa, nell'obiettivo di tutelare lo sviluppo e l'occupazione nel Bellunese.

(4-08246)

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, FAVARO, SAMBIN, TREDESE, PASINATO, SCARABOSIO, SCOTTI, CARRARA, GUASTI, MANFREDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia è formato dai Distaccamenti permanenti di Mestre, Marghera, Marittima, Lido di Venezia, Mira, Chioggia, Cavarzere, S. Donà, Jesolo, Portogruaro, più la sede Centrale di Venezia;

in ogni distaccamento, escluso Mestre, prestano servizio 28 unità divise in 4 turni, in modo tale che in ogni turno in servizio ci dovrebbero essere 5 persone;

la sede di S. Donà ha in dotazione un APR (autopompaserbatoio) e un ABP (autobottepompa), e quest'ultima serve come rifornimento idrico in caso di necessità anche alle sedi di Portogruaro e/o Jesolo;

risulta che la squadra di soccorso «tipo» prevede un minimo di 5 unità, e che, secondo questo schema, la sede di S. Donà e tutte le altre, che hanno in dotazione più di un mezzo pesante (un'autoscala, autogrù, eccetera), non potrebbero utilizzare tali mezzi per mancanza di personale quando in servizio vi sono solo 5 unità;

tale situazione potrebbe presentarsi durante la stagione estiva, quando nelle vicine spiagge di Jesolo, Caorle, Eraclea Mare c'è una concentrazione di persone;

accertato che:

la sede di S. Donà opera nei Comuni di S. Donà, Musile, Noventa di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, Eraclea, Torre di Mosto, Quarto d'Altino (Portegrandi);

la sede di Jesolo opera nel Comune di appartenenza e su tutto il litorale di Cavallino, Preporti, Punta Sabbioni, Lio Piccolo, Lio Grande;

la sede di Portogruaro comprende, oltre al capoluogo, i comuni di : S. Stino Cinto, Pramaggiore, Fossalta di Portogruaro, S. Michele al Tagliamento (Bibione), Gruaro, Caorle, dove d'estate c'è una grande concentrazione di eventi di varia natura che inevitabilmente portano un considerevole aumento di turisti;

nonostante l'attribuzione di nuove attrezzature a Portogruaro e a S. Donà, vi è il rischio che queste non possano essere adeguatamente utilizzate per mancanza di personale;

la situazione, per quanto riguarda la carenza di personale, è arrivata ad un limite per superare il quale non è più sufficiente l'impegno dei Comandi e di tutto il personale assegnato,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

verificare la situazione segnalata al fine di assicurare al Comando Provinciale di Venezia ed alle sedi distaccate, con particolare riguardo a quelle del Veneto Orientale, quell'adeguamento dell'organico, soprattutto nella stagione estiva, per assicurare un adeguato livello di sicurezza ai cittadini ed al territorio;

individuare, anche grazie alla stima ed al prestigio di cui godono i Vigili del fuoco, la possibilità della collaborazione dei comuni, delle Pro-

vince, della Protezione Civile e delle associazioni di volontari, per garantire un adeguato coordinamento degli interventi ed un ottimale uso delle attrezzature e del personale;

favorire, come previsto da norme vigenti, la costituzione di distaccamenti di Vigili del fuoco volontari.

(4-08247)

ULIVI, MUGNAI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

sabato 26 febbraio 2005 si è svolta una importante iniziativa in Arezzo organizzata dalla Confartigianato, cui hanno partecipato il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, On. Matteoli, ed il Presidente nazionale artigiani Guerrini;

nel corso di tale iniziativa si è data notizia di importanti misure inerenti il sistema delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento a ingenti risorse destinate al settore orafa,

gli interroganti chiedono di sapere se risultino i motivi per i quali il Telegiornale della Toscana abbia completamente ignorato tale notizia e quali garanzie di pluralismo politico e culturale il servizio pubblico radio-televisivo toscano sia in grado di offrire, anche con espresso riferimento al raggiungimento degli obiettivi della «qualità dell'offerta» previsti dall'art. 2 del contratto di servizio approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2003.

(4-08248)

DEMASI, COZZOLINO, ULIVI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

dal 2 gennaio 2005 il materiale del treno espresso 809 Torino-Napoli, per problemi di natura tecnico-organizzativa di Trenitalia e di RFI, viene fatto proseguire come materiale vuoto su Salerno dove viene effettuata la pulizia e la sosta delle carrozze;

a pulizia avvenuta il convoglio ritorna a Napoli per essere utilizzato quale espresso 809 da Napoli a Torino;

la comunità salernitana e le organizzazioni sindacali, durante la formazione dell'orario attuale, avevano illustrato le difficoltà del territorio, che ha registrato la drastica riduzione di collegamenti tra la parte sud della provincia di Salerno e l'Italia del Nord;

le motivazioni a sostegno della presente politica aziendale mal si conciliano con i trasferimenti «a vuoto» da Napoli a Salerno e viceversa del materiale rotabile che è conosciuto come espresso 809,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Governo intervenire a favore del prolungamento del servizio dell'espresso 809 Torino-Napoli fino a Salerno, che consentirebbe un migliore collegamento Nord-Sud e garantirebbe ai residenti in provincia di Salerno una possibilità di collegamento notturno con le regioni Liguria e Piemonte senza il ricorso a cambi di treno, con gli inconvenienti connessi.

(4-08249)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che, con riferimento alla grave crisi del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC), la Regione Puglia, su proposta del Presidente della Regione, On.le Fitto, di concerto con i sindacati, le associazioni datoriali (artigiani e industriali) e l'intero settore, ha allestito, approvato e finanziato per buona parte il Piano integrato territoriale (PIT) per il consolidamento e l'innovazione del sistema produttivo locale, caratterizzato dalla presenza diffusa di imprese manifatturiere nel sud Salento;

che per completare la copertura finanziaria del PIT – mentre era *in itinere* la legge finanziaria 2005 – si è pensato circa due mesi fa, anche su sollecitazione leale rivolta a tutti i parlamentari dal Presidente della Regione Puglia, di presentare un emendamento finalizzato ad incrementare le risorse per il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero;

che il suddetto emendamento, firmato da tutti i parlamentari salentini, non è stato tuttavia esaminato, poiché la legge finanziaria 2005 è stata approvata con il ricorso al voto di fiducia, facendo così decadere tutti gli emendamenti presentati,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla previsione, nell'emanando «decreto sulla competitività», di un supporto finanziario a favore del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero del Salento, ponendo fine ad una crisi che potrebbe causare la disoccupazione di circa 30.000 persone.

(4-08250)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Considerato che:

il 27 febbraio 2005 lo scrivente ha partecipato alla 53^a assemblea A.V.I.S. comunale di Genova;

nella relazione morale della Presidente è stata denunciata la grave situazione del ricovero dei mezzi di raccolta mobile dell'A.V.I.S. e della consorella FIDAS, che ormai da tre anni si trovano posteggiati nel bosco antistante l'ex Ospedale Psichiatrico di Genova-Quarto;

circa tre anni fa la direzione dell'Ospedale di San Martino chiese di spostare le autoemoteche dall'area antistante il Castello Simon Bocca-negra per permettere dei lavori di ristrutturazione con l'assicurazione che, al massimo entro un anno, sarebbe stata permessa la ricollocazione dei mezzi in quella sede;

di anni ne sono trascorsi ormai tre ma l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino, nonostante le sollecitazioni, non ha permesso il rientro dei mezzi all'interno dell'ospedale e non ha mai risposto alle richieste d'incontro avanzate dalle Associazioni di volontariato;

nel frattempo i mezzi rimangono parcheggiati in un'area malsana, senza luce ed acqua, e le associazioni si sono viste costrette ad affrontare notevoli spese sia per dotarsi di generatori di energia elettrica, sia per la manutenzione dei mezzi, sia per i numerosi furti commessi da ignoti;

la Regione Liguria è autosufficiente per il fabbisogno di sangue grazie alle Associazioni di volontariato,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo consti:

quali siano i motivi per i quali l'Azienda Ospedaliera San Martino non solo non mantenga gli impegni presi con le associazioni di volontariato ma addirittura rifiuti di incontrarle;

quali siano, a giudizio del Ministro in indirizzo, le responsabilità della Giunta regionale e del suo Presidente.

(4-08251)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che la Procura della Repubblica di Roma ha concluso l'indagine sulle fideiussioni false che nel 2003-2004 coinvolsero le squadre di calcio professioniste Roma, Napoli, Cosenza, Spal, evidenziando che le predette società furono soggetti passivi di truffa, in quanto indotti a ricercare le fideiussioni di che trattasi;

atteso che, dall'indagine citata, è emerso che alcuni componenti della Covisoc (organismo deputato dalla Federazione Calcio al controllo dei bilanci e della situazione economica delle società professioniste) indussero le predette società sportive a contrarre queste fideiussioni irregolari;

rilevato come la Covisoc sia scelta dal Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio ed in questo caso la nomina sarebbe avvenuta su pressioni di un importante gruppo bancario a cui lo stesso Presidente è legato;

atteso come proprio per questo motivo il contratto con la Covisoc non fu subito rescisso all'inizio dello scoppiare dello scandalo, ma si è lasciato che questo organismo cessasse tranquillamente la sua attività per fine mandato;

rilevato che, prima che lo scandalo emergesse, erano giunte al Presidente della F.I.G.C. ed alla Dirigenza di quella Federazione segnalazioni e notizie sul *fumus delicti* e sulle irregolarità di dette fideiussioni, ma tali avvertimenti furono sottovalutati e considerati privi di fondamento;

atteso infine come queste società furono penalizzate dall'intera vicenda e per loro si giunse anche a stravolgere gli stessi regolamenti federali, iscrivendole al campionato di pertinenza un mese dopo, vale a dire dal 28 luglio al 26 agosto,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine:

ad una commissione di inchiesta del Comitato Olimpico Nazionale, la quale appuri la reale dinamica dei fatti;

all'accertamento, oltre delle responsabilità penali da acclarare nelle opportune sedi, delle responsabilità morali dell'accaduto, ed anche delle eventuali omissioni, per *culpa in vigilando*;

se e quali iniziative si intenda porre in essere per evitare il ripetersi di simili episodi e quali atti concreti si intenda adottare per risarcire, anche moralmente, le società di calcio professioniste Roma, Napoli, Cosenza e Spal, oggetto di indebite pressioni e di truffa.

(4-08252)

FLORINO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che, nell'ambito delle indagini per risalire al nascondiglio del boss Paolo Di Lauro, capo dell'omonimo clan e fautore della guerra in atto contro i cosiddetti «scissionisti» che ha generato terrore nella città di Napoli e nel resto del paese con una sequenza di delitti atroci, anche di innocenti, sono venuti alla luce inquietanti rapporti tra un noto pubblico ministero napoletano ed alcuni personaggi legati al clan Di Lauro;

che dai fatti, riportati dalla stampa cittadina, emergono rilevanti omissioni e/o favoreggiamenti di organi istituzionali preposti alla lotta del crimine organizzato;

che il più rilevante è quello riconducibile al capo della squadra mobile di Napoli che, dopo aver chiesto al magistrato titolare dell'inchiesta sul clan Di Lauro la intercettazione dell'utenza telefonica di un sospettato, nel constatare ripetuti contatti telefonici con il noto pubblico ministero, ha ritenuto *motu proprio* di avvertirlo, compromettendo di fatto le indagini in corso;

che appare altresì alquanto anomalo l'atteggiamento assunto da un sostituto aggiunto della Procura della Repubblica di Napoli nell'opporre il diniego al riscontro dell'alibi di un sospettato di omicidio, avendo questi chiamato in causa per il suo alibi il noto pubblico ministero, adducendo di essere stato a caccia con lo stesso in Albania;

che tutta questa vicenda apre uno spaccato inquietante, tale da dover indurre gli organi dello Stato a ripulire con coraggio e senza tentennamenti da possibili connivenze e collusioni organismi istituzionali malati, si chiede di sapere:

se rientri tra gli intendimenti del Ministro della giustizia avvalersi della facoltà di promuovere l'azione disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura nei confronti dei magistrati in questione, quanto meno per il mantenimento di condotte contrarie al decoro della professione e tali da procurare discredito per sé e per l'intero ufficio di appartenenza;

se e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'interno nei confronti del capo della squadra mobile di Napoli che, violando il segreto istruttorio, ha inciso negativamente nel prosieguo delle indagini per la cattura del noto camorrista Paolo Di Lauro, appurando chi siano i personaggi che lo hanno indotto a tale illegale iniziativa.

(4-08253)

MONTAGNINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che nei giorni 25 e 26 dicembre 2004 forti mareggiate hanno determinato il crollo della Diga Foranea del Porto Isola di Gela, in Provincia di Caltanissetta, provocando rilevanti danni alla struttura portuale e compromettendone la sicurezza;

che, in conseguenza di tale evento calamitoso, con ordinanza prefettizia del 13 gennaio 2005, l'approdo al pontile della raffineria dell'ENI di Gela è consentito soltanto per la movimentazione di prodotti di natura

idrocarburica, mentre le restanti operazioni commerciali sono state dirottate presso altri porti costieri limitrofi;

che, a causa dell'inagibilità degli attracchi, le imprese operanti nel settore marittimo hanno subito gravi disagi economici ed operativi;

che i danneggiamenti hanno creato grossi problemi alla normale attività di carico e scarico del materiale diretto allo stabilimento Enichem; considerato:

che la regione siciliana ha già riconosciuto lo stato di calamità naturale in data 12 gennaio 2005;

che la Regione siciliana ha già stanziato un milione e mezzo di euro per un primo intervento di messa in sicurezza della diga e si è impegnata ad erogare ulteriori due milioni e mezzo di euro, mentre è stato chiesto all'ENI di partecipare con ulteriori 2 milioni e mezzo di euro;

che, al fine di un rifacimento del Porto Isola, per cui è stata richiesta la redazione di un apposito progetto ad una ditta incaricata a questo scopo, è necessario un ulteriore intervento finanziario di 35 milioni di euro,

si chiede di conoscere:

se si intenda riconoscere lo stato di calamità naturale e di emergenza per il Porto Isola di Gela e predisporre intanto gli interventi necessari di protezione civile, con adeguate risorse finanziarie;

se si ritenga di procedere al risarcimento dei danni alle categorie marittime e portuali duramente colpite da questo grave evento calamitoso, nonché ad adeguati indennizzi per le attività commerciali ed artigiane;

come si intenda procedere per un'equa ripartizione a tutte le agenzie marittime, con sede stabile e operanti a Gela, delle navi ENI che approdano nello scalo marittimo del Porto Isola gelese;

se si intenda intervenire per finanziare il rifacimento del Porto Isola.

(4-08254)

DONATI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.

– Premesso che:

il Piano regolatore generale di Viterbo (approvato con delibera della Giunta regionale del Lazio n. 3068 del 10 luglio 1979) prevede una tangenziale che dovrebbe svilupparsi ad est del centro abitato, il cosiddetto Semianello Viario;

l'Amministrazione Comunale, di fatto, ha ritenuto decadute le destinazioni urbanistiche con vincolo preordinato d'esproprio, consentendo l'edificazione –negli ultimi trenta anni- persino delle aree destinate a «verde pubblico attrezzato», presenti lungo il tracciato della tangenziale da realizzare;

nel 1998 il Comune di Viterbo ha dato avvio alla realizzazione del primo stralcio della tangenziale (ovvero quello più a nord). I lavori si sono conclusi nel 2004. La porzione del tracciato realizzato costituisce circa un

terzo dell'intera opera ed ha interessato un territorio pianeggiante, sfruttando in gran parte tracciati viari esistenti;

il rimanente tracciato da realizzare interessa territori di pregio paesaggistico, caratterizzati da un susseguirsi di forre di notevole profondità o aree qualificate da un abitato di elevato valore storico ed architettonico, ricco di ville risalenti ad epoche variabili dal XVII secolo agli inizi del XX. L'attraversamento di tali territori richiede soluzioni tecniche costose, quali gallerie e viadotti;

la terza tratta, che costituisce il secondo stralcio funzionale (ed è il tratto finale del tracciato), ha una lunghezza di 1800 metri ed avrà un costo di 30.000.000 di euro e si trova nella fase di progettazione definitiva. La tratta centrale, ancora in fase di progettazione, si sviluppa per una lunghezza simile, ma sarà interessata dalle opere di maggiore impatto, in gran parte su viadotto con altezza fino a cinquanta metri, ed un costo presunto non inferiore a 50.000.000 di euro;

non risulta mai effettuata una valutazione unitaria dell'opera, tanto meno della sua utilità, delle possibili alternative di tracciato (valutazioni non effettuate neppure per i singoli stralci) e di soluzioni alternative basate sulla viabilità esistente;

la valutazione di impatto ambientale (VIA) non è mai stata eseguita né per l'opera intera né per gli stralci funzionali. L'Ufficio Regionale VIA ha ritenuto, nell'ambito dell'esame dei singoli stralci, che il progetto non dovesse essere assoggettato a tale procedura;

considerato che:

l'opera, per la terza tratta, che come detto è in fase di progettazione definitiva, interessa il complesso storico-monumentale risalente al XVII secolo, di proprietà della famiglia Mignone - Marandino da oltre duecento anni. Tale proprietà conserva le caratteristiche originarie, sia delle strutture, sia dell'assetto dei giardini e delle aree di pertinenza, pertanto la sua conservazione riveste un rilevante interesse pubblico;

il procedimento autorizzativo della tangenziale è di competenza della Regione Lazio. La prima Conferenza di Servizi ha avuto luogo il 28 luglio 2003 ed il tracciato approvato in tale sede, pur presentando una rampa in prossimità del suddetto complesso, proponeva un tracciato completamente esterno alle aree di maggior pregio, oltre a risultare di minore impatto rispetto a quello che le Amministrazioni coinvolte intendono ora realizzare. In occasione della Conferenza di servizi del 2003 l'Amministrazione Comunale di Viterbo si è espressa favorevolmente in merito alla realizzazione dell'opera, riservandosi di esprimere il parere definitivo soltanto dopo aver verificato la fattibilità urbanistica, oltre che le scelte tecniche operate, individuando inoltre le procedure da seguire in caso di eventuali varianti urbanistiche;

successivamente, invece del parere definitivo, l'Amministrazione Comunale di Viterbo (in data 29 settembre 2003, con prot. n. 11318) ha inviato al Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, Area D2/2D/02 - Viabilità, un nuovo progetto approvato dal Settore Urbanistica e Centro Storico del Comune di Viterbo, contenente delle modi-

fiche sostanziali rispetto al progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, ovvero uno spostamento a nord del tracciato in corrispondenza del complesso sopra citato ed un nuovo svincolo. Sia nel verbale della Conferenza di Servizi, sia nel parere rilasciato dal Settore Urbanistica e Centro Storico del Comune di Viterbo non si evincono le motivazioni che hanno portato a redigere una nuova proposta progettuale;

il viale d'accesso al complesso storico monumentale sopra richiamato, pur compreso tra i beni A2 «Complessi di interesse storico ambientale», nella variante approvata con delibera della Giunta regionale del Lazio n. 209 del 22 febbraio 2002, è stato considerato «di qualche interesse» nella scheda tecnica redatta dal progettista incaricato. La richiesta di spostamento del tracciato, in sede di revisione dei beni A2, è stata controdedotta dal progettista, che l'ha respinta, e tale parere è stato condiviso anche dall'Amministrazione Comunale e dalla Regione Lazio;

a questo proposito si evidenzia che il nuovo progetto, nel tratto in questione, non ha mitigato l'impatto dello svincolo. In merito alle previsioni urbanistiche del raccordo viario e delle relative fasce di rispetto, oltre ad evidenziare che la strada originariamente prevista dal piano regolatore generale del Comune di Viterbo è completamente diversa per tipologia e caratteristiche tecniche da quella che si vuole realizzare, va rilevato che lo strumento urbanistico generale è stato definitivamente approvato con delibera della Giunta regionale del Lazio n. 3068 del 10 luglio 1979 e pertanto, in base a quanto previsto dalla normativa vigente (dall'art. 9 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che rimanda a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), le aree interessate, trascorsi abbondantemente cinque anni dall'approvazione del piano regolatore generale e non essendo comprese all'interno del perimetro urbano, sono ormai tornate alla loro originaria destinazione agricola. Si tratta quindi di una previsione urbanistica disattesa per venticinque anni ed ormai decaduta;

la rilevanza storico-monumentale e paesaggistica dell'intero complesso e del viale d'ingresso del complesso è stata confermata dal rappresentante della Soprintendenza dei beni artistici e culturali nella Conferenza di Servizi del 22 gennaio 2004 (così come rilevabile dall'estratto del verbale) ed oggi anche dall'imposizione di un vincolo diretto;

oltre a quanto descritto, si vuole sottolineare che il procedimento autorizzativo del progetto definitivo è viziato sotto il profilo amministrativo per i seguenti motivi: la Soprintendenza ai Beni Architettonici del Lazio ha rilasciato il parere paesaggistico in regime di *vacatio legis*, in quanto il giorno dello svolgimento della Conferenza di Servizi, ovvero il 22 gennaio 2004, i Piani Territoriali Paesistici (PTP) risultavano decaduti, così come evidenziato anche dal Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica all'interno dello stesso verbale. Questa stessa Direzione ravvisa l'illegittimità del competente parere, perché rilasciato senza aver visionato lo Studio d'Inserimento Paesaggistico (SIP), mentre la legge della Regione Lazio n. 24/1998, all'art. 30, qualifica que-

sto Studio come elemento essenziale di valutazione. Infatti il SIP deve contenere, tra le altre cose, le motivazioni dell'opera e le possibili alternative di localizzazione prese in esame, che invece non esistono;

nel febbraio 2005 la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio ha imposto, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, un vincolo diretto per il complesso principale e per il viale d'ingresso e un vincolo indiretto al resto della proprietà. Il decreto legislativo 42/2004 (cosiddetto codice Urbani) impone espressamente il divieto di distruggere i beni sottoposti ai vincoli richiamati;

risulta quindi obbligatorio provvedere allo spostamento del tracciato viario in questione, in quanto risulta completamente compreso nei terreni sottoposti al nuovo regime di tutela del patrimonio storico-monumentale del paese, e non limitarsi al semplice stralcio dello svincolo, così come proposto dall'Amministrazione Comunale di Viterbo,

si chiede di sapere:

se il Ministro per i beni e le attività culturali ritenga opportuno, nei limiti delle proprie competenze, vigilare, attraverso la Soprintendenza preposta, affinché siano rispettati i vincoli conseguenti al decreto legislativo 42/2004;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga opportuno, nei limiti delle proprie competenze, intervenire per censurare l'azione della Regione Lazio, che persevera in un progetto basato su una previsione urbanistica disattesa per venticinque anni, i cui vincoli sono decaduti;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ritenga opportuno, nei limiti delle proprie competenze, intervenire per censurare l'azione della Regione Lazio, che nelle sue azioni amministrative disattende una serie di precisi obblighi, sopra richiamati, in riferimento ai PTP, al SIP e alla mancanza di analisi di un progetto alternativo;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ritenga opportuno, nei limiti delle proprie competenze, intervenire presso la Regione Lazio, affinché sia avviata una Valutazione di impatto ambientale regionale, considerate le caratteristiche, l'entità e l'incidenza ambientale dell'opera.

(4-08255)

FORCIERI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 25 ottobre 2004, a Parigi, il Ministro della difesa, on. Antonio Martino, ha sottoscritto una dichiarazione congiunta con il Ministro della difesa francese, signora Michèle Alliot-Marie, per l'avvio della fase di sviluppo e produzione del programma FREMM per la costruzione delle nuove fregate europee multimissione, essendosi conclusa con esito positivo la fase dello studio di fattibilità, avviata nel 2002;

che il progetto FREMM rappresenta, come recita testualmente un comunicato stampa del Ministero della difesa in data 24 ottobre 2004, «il più importante programma di costruzioni navali mai realizzato in Europa nel contesto di una cooperazione internazionale» e che esso «prevede

la realizzazione di una nuova linea di fregate multimissione – 27 unità, di cui 10 per la Marina Militare italiana – caratterizzate da elevata flessibilità di impiego e con capacità di operare in tutte le situazioni tattiche»;

che le nuove unità navali sono, sempre secondo il citato comunicato ufficiale del Ministero, «l'espressione di un progetto di grande valore strategico, operativo e tecnico a livello europeo, che assicurerà altresì il mantenimento e lo sviluppo delle già eccellenti capacità delle industrie italiane e francesi del settore»;

che il programma FREMM si inserisce dunque a pieno titolo nel quadro degli impegni sottoscritti dall'Italia e dal Governo in ambito Unione europea e Nato (Helsinki Headline Goals, Berlin Plus, Prague Capabilities Commitments) per lo sviluppo di capacità di difesa congiunte ed interoperabili con i nostri alleati;

che le 10 unità navali destinate alla Marina italiana dovranno sostituire le fregate della classe Lupo e Maestrale, con la caratteristica di richiedere equipaggi meno numerosi e di poter essere impiegate in funzioni multiruolo, con riduzione dei costi, grande flessibilità e capacità di impiego in tutte le situazioni di difesa e di pattugliamento;

che il programma FREMM si pone in linea di continuità con quello in fase di ultimazione per la costruzione delle 4 fregate della classe Orizzonte, due per la Marina italiana e due per la Marina francese;

considerato inoltre:

che il programma prevede un investimento complessivo, per tutta la sua durata, cioè fino al 2017, di 8,2 miliardi di euro per i due paesi e per l'intera produzione prevista, e che esso viene considerato fondamentale per l'ammodernamento delle due Marine e addirittura vitale per l'industria cantieristica italiana e francese;

che le unità navali previste dal programma FREMM sono caratterizzate da un altissimo contenuto tecnologico, con ricadute positive non soltanto per la industria cantieristica italiana, ma anche per lo sviluppo dei sistemi elettronici, radaristici, di comunicazione, dell'armamento, della motoristica e con un forte potenziale di ricaduta anche sull'industria civile, e non solo militare, e che gli ordinativi darebbero luogo ad una produzione di eccellenza garantendo stabilità e continuità occupazionale per un rilevante numero di addetti e per un significativo periodo di tempo;

che un così avanzato investimento tecnologico aprirebbe ampi spazi all'esportazione per tutti i comparti produttivi interessati accrescendo la competitività del paese sui mercati internazionali;

che l'intesa italo-francese, definendo le caratteristiche tecniche ed il costo delle unità navali, stabilisce che i contratti di sviluppo e di industrializzazione debbano essere notificati alle industrie assegnatarie entro il primo trimestre del 2005;

che la Francia ha iscritto direttamente nel bilancio statale la spesa necessaria per l'attuazione del programma FREMM, ed è quindi in grado di avviarne immediatamente l'attuazione, mentre analoga copertura non si rinviene nel bilancio italiano, non essendo stata inserita nella legge finanziaria per il 2005, né in successivi provvedimenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia che gli stanziamenti necessari alla realizzazione del programma FREMM non potranno essere inseriti, come era stato ipotizzato, neppure nel decreto-legge recante «Misure per la competitività e lo sviluppo» e che il programma stesso non potrà essere finanziato, con il rischio del conseguente ritiro temporaneo dell'Italia dal programma, mentre la Francia, in assenza di determinazioni da parte italiana entro il 30 giugno 2005, sarebbe costretta a procedere in autonomia;

se il Ministro in indirizzo abbia adeguatamente considerato che l'abbandono, anche temporaneo, del programma FREMM avrebbe effetti devastanti sul piano dell'affidabilità internazionale del nostro paese nei confronti dei paesi alleati e *partner*, e rappresenterebbe il secondo clamoroso dietro front dopo l'uscita dal programma A 400 M, con conseguente isolamento e perdita di competitività e di quote di mercato anche nel settore navale, dopo quello aeronavale;

che effetti non meno devastanti tale abbandono determinerebbe sul presente e sul futuro dell'industria cantieristica e della difesa italiana, proprio in una fase in cui lo stesso Governo sostiene di voler contrastare il declino industriale ed economico del paese;

che il ritiro dal programma porrebbe una seria ipoteca sul futuro di moltissimi lavoratori della cantieristica navale e dell'industria dell'alta tecnologia, oltretutto fortemente concentrati nel territorio ligure, con il rischio tutt'altro che teorico di una crisi economica ed occupazionale che penalizzerebbe tutte le componenti del tessuto lavorativo della regione, indotto incluso,

l'interrogante chiede infine di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

intervenire con assoluta determinazione affinché il Governo tuteli adeguatamente l'interesse nazionale sotteso all'attuazione del programma FREMM e reperisca immediatamente le risorse finanziarie necessarie ad onorare l'impegno sottoscritto con la Francia e le legittime aspettative suscitate presso le aziende nazionali interessate ed i lavoratori;

riferire immediatamente in Parlamento sulle questioni sollevate nella presente interrogazione.

(4-08256)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che, a causa dei tagli imposti dalla legge finanziaria, i Comuni salentini – soprattutto quelli che contano sino a cinquemila abitanti – stanno subendo una grave crisi;

che, infatti, la diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato (cioè dei soldi che il Governo destina ai Comuni) sta causando la cancellazione di numerosi servizi, il calo degli investimenti e persino la drastica riduzione del personale nelle amministrazioni comunali;

che le casse dei piccoli Comuni sono sempre più vuote ed il rischio dei licenziamenti diventa sempre maggiore,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare con urgenza per salvare i bilanci delle amministrazioni comunali salentine dalla imminente catastrofe.

(4-08257)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, a partire dal 15 marzo 2005, sarà attivo un nuovo treno che collegherà Bari con Roma in poco più di cinque ore al prezzo di 9 euro;

che l'estensione alla Puglia del servizio di *low-cost* rappresenta davvero un traguardo di notevole importanza, consentendo ai viaggiatori di poter percorrere la tratta Bari-Roma in condizioni di assoluto vantaggio;

che Trenitalia ha già assunto l'impegno di portare in tempi rapidi il suddetto servizio sino a Lecce, considerata l'importanza di tale città,

l'interrogante chiede di sapere se risulti quali siano le tempistiche affinché anche la Provincia di Lecce possa usufruire del servizio di *low-cost*.

(4-08258)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nei primi dieci giorni di aprile si svolgeranno a Grosseto i campionati mondiali militari di scherma; tra gli eventi più attesi ci sarà una mostra fotografica nel Cassero della Fortezza senese: immagini che, ripercorrendo l'intera storia dell'aviazione militare, arriveranno fino agli attualissimi Eurofighter, che proprio a Grosseto hanno la loro base principale;

il Comune di Grosseto starebbe preparando una lettera che verrà inviata alle scuole attraverso il Provveditore degli Studi per sollecitare gli studenti, specie quelli delle ultime classi delle superiori, a partecipare all'evento e a rispondere all'invito del Comandante del 4° stormo a sorvolare a bordo di un elicottero la città e la costa maremmana;

nel recente passato si sono svolte strane manifestazioni sportive che hanno visto da protagonista il cacciabombardiere Eurofighter in gara con la Ferrari, come nel 2003; mentre nel 2004, durante la «festa dello sport e della solidarietà», i militari invitavano i bambini a salire sui carri armati;

tutte queste manifestazioni sportive, che coinvolgono giovani e giovanissimi, costituiscono obiettivamente evidente pubblicità alle armi,

si chiede di sapere se, a giudizio del Ministro in indirizzo, questo stillicidio di iniziative tendenti all'esaltazione della guerra e degli strumenti di guerra, che passa attraverso il richiamo più negativo di quella che invece dovrebbe configurarsi come sana competizione sportiva, non contrasti con l'esigenza di educare alla pace e alla cultura della pace.

(4-08259)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, a quanto consta all'interrogante:

nell'anno 2005 addì 20 del mese di febbraio il sig. Maglione Enrico, nato a Napoli il 21/11/56 e residente a Cercola (Napoli) in via dei Platani 1, ha presentato denuncia a carico dei componenti della commissione d'esame (composta da: Sallusto Gennaro – Presidente, Fioretti Pasquale, Errico Bruna e Morra Mariarosaria – componenti, Catapano Anna Maria – segretaria) per concorso interno a un posto di funzionario di polizia municipale nel Comune di S. Giorgio e nei confronti della Giunta comunale di S. Giorgio a Cremano (Napoli), relativamente ai membri che hanno adottato la delibera n. 65 del 15/2/05 di approvazione dei verbali e della graduatoria del concorso *de quo*, nonché nei confronti del segretario generale (dr. Bruno Giordano) per il relativo parere di legittimità e del Dirigente settore organizzazione e SS.DD. (dr. Antonio Piccolo) per il parere di regolarità tecnico alla citata delibera, perché, in concorso tra loro, attraverso una serie di irregolarità, omissioni, false attestazioni e dichiarazioni, determinavano – a quanto risulta all'interrogante – artatamente il risultato del concorso a favore del sig. Attilio De Vita, con cui erano evidentemente «in combutta», irregolarità che si realizzavano attraverso l'alterazione evidente delle attribuzioni dei punteggi dei titoli di merito al denunciante a cui, in tal modo, veniva sottratto il primo posto spettante in graduatoria e la conseguente vittoria al concorso richiamato;

tale concorso veniva avviato con determinazione dirigenziale n. 117/04 ed i criteri di selezione ed attribuzione dei punteggi venivano stabiliti da apposito regolamento allegato alla delibera n. 39 del 6/2/04. All'interrogante consta che già dalla fase della semplice presentazione delle domande vi era una diffusa opinione che la prova dovesse avere un risultato scontato (con la vittoria di De Vita), come effettivamente si è verificato, sensazione che è diventata certezza all'atto dello svolgimento delle prove e dell'attribuzione dei punteggi dei titoli di merito ai candidati. La cosa che balzava subito agli occhi già dall'approvazione del regolamento per la progressione è che la norma venisse molto forzata, non solo eliminando la necessità del titolo di studio laurea, necessaria per accedere dall'esterno al posto messo a concorso, ma anche riducendo al minimo (2 anni) l'anzianità di servizio nella categoria inferiore, necessaria per l'accesso. In breve per partecipare al concorso (cat. D3) bastava avere un diploma e due anni di servizio (cat. D1), esattamente – o poco più di – quello che avevano coloro che si diceva dovessero occupare i primi due posti nella graduatoria del concorso (1° De Vita, 3 anni e 9 mesi di anzianità; 2° D'Amore, 2 anni e 9 mesi); il primo come vincitore, il secondo come subentrante all'atto dell'eventuale liberazione di un secondo posto (probabilmente, maggio 2005, data di scadenza di un contratto di un funzionario di polizia municipale attualmente in servizio presso il comando di polizia municipale di S. Giorgio e virtualmente già dichiarato in uscita). Per il resto il regolamento prevedeva, e non poteva essere diversamente, criteri molto rigidi di assegnazione dei punteggi (titolo di servizio, titoli

culturali, *curriculum vitae*), che non permettevano forme di discrezionalità alla commissione d'esame;

con il verbale n. 3 del 22 novembre 2004 la commissione assegnava i punteggi ai candidati relativamente ai titoli di merito (servizio, culturali e *curriculum*), assegnando al sig. Maglione un punteggio complessivo di punti 12,53, commettendo un grossolano errore, perché l'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. A-3), del regolamento va calcolata con un punteggio pari a punti 0,8 per anno, quindi, secondo quanto stabilito dalla stessa commissione nel verbale nr. 3, essendo calcolata in quel parametro un'anzianità di servizio pari a 13 anni e 8 mesi \times 0,8 = punti 10,93 e non punti 4, come erroneamente si legge nel verbale. Con il verbale n. 4 del 26/11/04 assegna i voti alle prove scritte e convoca la prova orale per il giorno 22/12/04;

in questo frattempo uno dei candidati (Carcatella Giorgio) invia una lettera alla Commissione ed all'Amministrazione in cui, nel preannunciare la sua rinuncia alla partecipazione al concorso e la sua non presentazione alla prova orale, denuncia la mancanza della serenità necessaria per affrontare la prova e reitera l'esistenza di voci di corridoio che danno per scontato l'esito del concorso. Il giorno 22/12/04 si tiene la prova orale e la commissione, con verbale n. 5 di pari data, stila la graduatoria del concorso che, con precisione scientifica, vede al primo posto il sig. De Vita con punti 62,90, al secondo il sig. D'Amore con punti 60,60 ed al terzo, distanziato di soli 7 centesimi di punto, con 60,53, il sig. Maglione. Il giorno 23/12/04 lo stesso presenta ricorso evidenziando l'attribuzione di un punteggio inferiore al dovuto e come sia evidente che una correzione in tale senso assegni tranquillamente al Maglione il primo posto in graduatoria;

stranamente alla segretaria della commissione, d.ssa Mauro Alessandra, rea di avere sbagliato i conteggi e quindi di aver indotto in errore la commissione, a differenza di tutti gli altri lavoratori a tempo determinato, non viene rinnovato il contratto in scadenza (la d.ssa Mauro era stata assunta con contratto a tempo determinato con scadenza il 31/12/04). La delibera è anche all'ordine del giorno della giunta comunale del 28/12/04, ma viene ritirata. La commissione per discutere il ricorso impiega ben 42 giorni. Si riunisce infatti il 3/2/05, ovviamente con una nuova segretaria (dott.ssa Catalano Anna Maria). Anzi si è riunita anche il 17/1/05 per stabilire con verbale n. 6, di pari data, che la seduta è deserta perché è assente la d.ssa Morra che, però, non era stata neanche convocata, perché non doveva essere convocata in quanto membro esterno alla commissione in quanto esperta di lingua inglese. Va detto per inciso che suddetta dott.ssa Morra è la moglie di un operatore di Polizia Municipale di S. Giorgio a Cremano, sig. Antonio Fascia, operatore alle dirette dipendenze funzionali del sig. De Vita, in quanto il primo è vigile motociclista ed il secondo responsabile della viabilità;

la commissione, con verbale n. 7 del 3/2/05, commettendo una serie incredibile di irregolarità, stravolge i criteri adottati dalla stessa commissione con il verbale n. 3 e rinnova il primo posto in graduatoria del

sig. De Vita. La commissione si è resa conto che la semplice correzione del punto evidenziato in precedenza determina uno stravolgimento della graduatoria a favore del denunciante sig. Maglione, e questo non può essere. Ed allora cambia i criteri precedenti e stabilisce che le mansioni corrispondenti a quelle del posto messo a concorso che lo scrivente ha prodotto con certificato di servizio del comune di Cercola e che la commissione aveva valutato complessivamente nel *curriculum vitae* vanno calcolate, certo, come richiesto dal denunciante con l'art. 4, comma 1, lett. A-1) del regolamento, ma come attività esercitata fuori ruolo, quindi con un punteggio inferiore, affermando in tal modo la più grande delle falsità per raggiungere lo scopo di mantenere il punteggio più alto al sig. De Vita, in quanto attribuisce al sig. Maglione una collocazione giuridica (fuori ruolo) che non si evince da nessuna documentazione (anzi il certificato di servizio dice, e non potrebbe essere altrimenti, l'esatto contrario). Non è stato dichiarato da nessuno, non esiste per lavoratori vincitori di concorsi, assunti a tempo indeterminato come il denunciante che hanno svolto mansioni superiori per un posto vacante, quale è il caso di specie, ed è niente altro che una pura invenzione, dolosa, dei commissari, posta in essere solo per raggiungere lo scopo, in concorso tra loro, di ottenere un risultato comunque favorevole al De Vita. E non è la sola falsità e/o omissione. La commissione, poi, omette di valutare 2 anni ed un mese di anzianità di servizio. Infatti, sempre nel verbale n. 7, attribuisce al denunciante, per anzianità di servizio, punti 10,79, pari a 13 anni e 6 mesi complessivi, in luogo di punti 12,46, pari a 15 anni e 7 mesi, che è l'anzianità reale spettante al sig. Maglione, né ovviamente dà alcuna spiegazione di questa omissione, come omette di inviare risposta al sig. Maglione che aveva chiesto con nota del 23/12/04 di conoscere il dettaglio della valutazione dei titoli suddiviso per titoli di servizio, di studio e curriculari;

che la commissione, infine, omette di pubblicare la graduatoria definitiva, adempimento obbligatorio per legge in quanto è da quel momento che scattano i termini per le eventuali impugnative e senza la quale (pubblicazione) mancano i presupposti minimi di legalità dell'intero procedimento ed invia, in tutta fretta, nella stessa serata del 3/2, senza nemmeno comunicare ai candidati l'esito finale del concorso, gli atti all'amministrazione. Il denunciante, a questo punto, in assenza di comunicazioni ufficiali, esercitando il proprio diritto di accesso agli atti, acquisisce copia degli atti della commissione e, avendo a questo punto cognizione dei falsi prodotti dalla medesima, propone nuovo ricorso il giorno 15/02/05 (mattina), ricorso in cui si evidenziavano gli smaccati errori della commissione e come fosse lampante che la vittoria del concorso dovesse essere attribuita al ricorrente e come fosse necessario, per evitare un lacerante prosieguo giudiziario, correggere quelli che solo per carità di patria venivano ancora considerati meri errori. Nel nuovo ricorso, tra l'altro, veniva evidenziata – e qui vale la pena di sottolinearla – la chiarissima faziosità dimostrata dalla commissione anche nella valutazione del *curriculum* e quindi nella valutazione del percorso lavorativo dei singoli candidati. Basti un solo esempio esplicativo: al sig. De Vita veniva attribuito un punteggio

di 1,5 per semplici dieci mesi di posizione organizzativa (incarico di responsabilità di settore logistico, ovvero viabilità), lo stesso identico punteggio che veniva attribuito al sig. Maglione per l'intero *curriculum*, compresa la laurea che andava calcolata con punteggio a parte nel *curriculum vitae*, appunto con 1,5 punti. Il resto è stato calcolato come zero, nonostante il sig. Maglione possa vantare un percorso lavorativo di 20 anni nella polizia municipale, sempre in compiti di direzione. Al sig. De Vita veniva attribuito, alla prova scritta di diritto amministrativo, un punteggio di 28/30 (9,3), un punteggio altissimo, che denota un'altissima capacità letteraria. Il nuovo ricorso veniva inviato sia al Presidente della Commissione esaminatrice che all'Amministrazione, nella persona del Sindaco *pro tempore* e del Dirigente del personale, perché con la procedura seguita dalla Commissione e con le evidenti omissioni da parte della medesima la competenza era divenuta di entrambi per mancanza di chiarezza e di riferimenti certi;

l'amministrazione, nonostante vi fosse un ricorso pendente, nonostante la graduatoria definitiva non fosse mai stata pubblicata, nonostante i candidati non avessero ricevuto comunicazione degli esiti del concorso, nonostante vi fosse agli atti la comunicazione di un candidato che denunciava l'assenza di serenità di giudizio, nonostante fosse a tutti noto che vi era in corso un'indagine della magistratura e che la stazione dei Carabinieri di S. Giorgio a Cremano avesse più volte acquisito gli atti concorsuali, nonostante tutto questo, pur di raggiungere lo scopo, la giunta comunale, come si diceva, con delibera n. 65 del 15/02/05 (pomeriggio) approva la regolarità dei verbali e della graduatoria, dando immediata esecuzione alla medesima e dando mandato al Dirigente del settore Organizzazione e SS.DD. di nominare il vincitore del concorso con apposito provvedimento. Il denunciante in data 18/02/05 inviava al su richiamato Dirigente formale diffida a produrre un qualsiasi altro provvedimento prima della pronunzia sul ricorso e soprattutto in assenza di legittimità dell'intera procedura, viziata anche formalmente dall'assenza della pubblicazione della graduatoria e quindi dell'ufficializzazione del termine dei lavori della commissione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro sulle circostanze sopra esposte;

se e quali provvedimenti intenda adottare per le palesi illegalità commesse dalla giunta comunale di S. Giorgio a Cremano e dai componenti della commissione d'esame, finalizzate allo scopo di determinare la vittoria di un concorso, in una postazione delicata, quale quella di funzionario di polizia municipale;

se rientri tra i suoi intendimenti verificare se corrisponda al vero un probabile condizionamento camorristico, avendo il sig. Attilio De Vita, capitano dei vigili urbani in servizio e vincitore del concorso «su misura», parentele con il noto clan dei Cavallaro, imperante nell'area.

(4-08260)

MALABARBA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dal verbale di «ricezione di denuncia orale» presentata dal detenuto Quertani Mondher, recluso nella Casa circondariale di Tolmezzo, in possesso dell'interrogante, si apprende che all'interno del carcere, nella sezione 2^a, sono avvenuti due pestaggi nell'arco di ventiquattro ore. Il primo detenuto a cadere sotto i calci e i pugni degli agenti penitenziari, un tunisino di nome Mohammed, aveva chiesto di uscire dalla sua cella per andare a prendere una cipolla;

le guardie gli hanno aperto la porta della cella e lui ha attraversato il corridoio; poi, mentre camminava, qualcuno, da una cella chiusa, gli ha chiesto del caffè. Mohammed ha ottenuto la sua cipolla, ha ottenuto anche il caffè che ha portato alla cella 11. Ma mentre tornava verso la sua cella è stato invitato dalle guardie ad avvicinarsi alla loro postazione. Sono passati solo pochi attimi ed è iniziato il pestaggio, feroce. Nella sezione si sono alzate subito grida di protesta, ma gli agenti non si sono fermati. Mohammed è stato risbattuto in cella grondante sangue. Era il 6 febbraio;

la mattina dopo, verso le undici e mezza, dallo stesso gabbiotto delle guardie dove il giorno prima era stato picchiato Mohamed, è arrivato un nuovo invito; questa volta il destinatario era Mondher, uno dei detenuti che aveva protestato per le botte al suo amico. Mondher ha ricevuto lo stesso trattamento: pugni e calci. E però, nonostante le ossa rotte, il giorno dopo ha trovato la forza di denunciare quanto accaduto;

si legge dal verbale: «L'agente di sezione mi ha fatto uscire dalla stanza dicendomi che dovevo parlare con qualcuno nella guardiola della sezione 2^a, ma appena giunto in quella stanza ho subito ricevuto un'aggressione da parte di due agenti che mi hanno colpito con calci alla testa. Preciso che gli altri due agenti presenti non mi hanno toccato». La denuncia prosegue: «Dichiaro di aver riconosciuto uno dei due aggressori e sono sicuro che è quello che il giorno 6.2.2005 ha lavorato nel turno 16/24 presso la sezione 2^a»;

alla denuncia di Mondher ha fatto seguito un rapporto disciplinare che gli ha cancellato il premio che si era guadagnato nei mesi scorsi, per buona condotta, e cioè quarantacinque giorni di anticipo della scarcerazione, e la cella d'isolamento,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo sia pervenuta la notizia della denuncia presentata dal detenuto Quertani Mondher;

se non ritenga opportuno intervenire per accertare la dinamica dei fatti accaduti e non reputi urgente che vengano individuati e perseguiti gli agenti che hanno gratuitamente percosso a sangue, provocando gravi lesioni, i due detenuti nel carcere di Tolmezzo;

se non valuti di dover intervenire, nei limiti delle sue competenze, affinché sia revocata, da subito, la cancellazione del premio e la detenzione in cella d'isolamento del detenuto Quertani Mondher.

(4-08261)

COSTA. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che è preoccupante la crisi occupazionale che sta colpendo molte famiglie di lavoratori della manifattura-tabacchi;

che in questi giorni continuano le proteste degli operai del settore contro il rischio di licenziamenti collettivi;

che, attesa l'attuale situazione di disagio, appare indispensabile provvedere ad una riqualificazione professionale delle unità lavorative;

che a tale fine è necessario definire appositi corsi di formazione ed ottenere i relativi finanziamenti;

che intanto per i prossimi giorni è prevista la prima fase di mobilitazione dei lavoratori e l'iscrizione nelle relative liste, che consente poi di procedere alla riqualificazione degli stessi,

l'interrogante chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Governo intervenire urgentemente trovando soluzioni strutturali a lunga scadenza a fronte dell'attuale crisi occupazionale.

(4-08262)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 749ª seduta pubblica del 24 febbraio 2005, a pagina 12, nell'intervento del senatore Baratella, alla quarta riga del primo capoverso, sostituire la parola: «che» con «poiché».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 751ª seduta pubblica del 1º marzo 2005, a pagina 173, l'emendamento 3.0.2/1 (testo 2) deve intendersi approvato.